

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed, in particolare, i commi 35 e 36 dell’articolo 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare, il comma 8 dell’articolo 11;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I Principi generali

Art.1

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art.2 *Oggetto*

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art.3 *Pubblicità e diritto alla conoscibilità*

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

Art.4 *Limiti alla trasparenza.*

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è **finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ***ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento***, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, **procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti**.

4. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, la conoscibilità dei dati e documenti pubblici conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali non può mai essere negata laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali. **Le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, nonché di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica.

7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.5

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. Il regime dell'accesso civico di cui al presente articolo si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i **dati pubblici di cui all'articolo 3**. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

6. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

7. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Art.6

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti, dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art.7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5 sono **pubblicati in formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono liberamente riutilizzabili **ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art.8

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art.9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art.10

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
 - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e **negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti locali**. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di

- consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9:
 - a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
 - b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - c) i nominativi ed i *curricula* dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ~~e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;~~
 - d) i *curricula* e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i *curricula* dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
 9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art.11

Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
2. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art.12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni **emanati dall'amministrazione** e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art.13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicati, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art.14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il *curriculum*;
- c) i compensi **di qualsiasi natura connessi all'assunzione** della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del

coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art.15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, **comma 22**, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum *vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposta, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e *curricula*, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con la indicazione della sua distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Art.17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per fasce professionali e per uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Art.18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art.19

Bandi di concorso.

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art.20

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del

trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art.21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art.22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui alle lettere precedenti.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui alle lettere precedenti, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

Art.23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

~~e) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, secondo la disciplina di cui agli articoli 26 e 27;~~

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

Art.24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art.25

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Art.26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche ed enti privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art.27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2 comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) **il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;**
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente», e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente

l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art.28

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o **assegnate** a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o **da assegnare** nel corso dell'anno.

Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art.29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art.30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art.31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art.32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
 - a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;
 - b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art.33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Art.34

Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Art.35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
 - a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
 - c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
 - d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
 - e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano
 - f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante,

- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- j) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
- k) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- l) **i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.**

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art.36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art.37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art.38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art.39

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a) è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art.40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalla legge del 16 marzo 2001, n.108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195.

2. Le amministrazioni di cui **all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 195 del 2005** pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11 sopra richiamato, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente codice.

Art.41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.

5. Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art.42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art.43

Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art.44

Compiti degli Organismi indipendenti di valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art.45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)

1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del Responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui **all'articolo 14** del presente decreto, pubblicando i nominativi dei **soggetti interessati** per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art.46

Violazione degli obblighi di trasparenza. Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il Responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art.47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII Disposizioni finali e transitorie

Art.48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Il Dipartimento per la funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica all'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti **il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.**

4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse;

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art.49

Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art.50

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art.51

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.52

Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

- 1) al numero 2), dopo le parole "ai Ministri," aggiungere le parole "ai Vice Ministri,";
- 2) al numero 3), dopo le parole "ai consiglieri regionali" aggiungere le parole "e ai componenti della giunta regionale";
- 3) al numero 4), dopo le parole "ai consiglieri provinciali" aggiungere le parole "e ai componenti della giunta provinciale";
- 4) al numero 5), sostituisci le parole "ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti" con le parole "ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti".

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole "del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono" sono sostituite dalle parole "del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono".

2. All'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le parole "ed alla pubblicazione" sono abrogate.

3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è sostituito dal seguente: "Art. 54 (*Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni*) - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola "accesso" sono inserite le seguenti: "e trasparenza amministrativa";
- b) all'articolo 87, comma 2, lett. c), dopo la parola: "amministrativi" sono inserite le seguenti: "e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa";

- c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "documenti amministrativi" sono inserite le seguenti: "nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza";
- d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole "l'esibizione" sono inserite le parole "e, ove previsto, la pubblicazione";
- e) all'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 6), dopo la parola "amministrativi" sono inserite le seguenti: "e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si intende riferito all'articolo 10 del presente decreto.

Art.53

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 3) **articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;**
- 4) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- 5) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- 6) **articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;**
- 7) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 8) articolo 21, comma 1, articolo 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 9) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- 10) articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- 11) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- 12) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
- 13) articolo 6, comma 6, e articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- 14) articolo 9, ~~comma 1~~, del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- 15) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- 16) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 17) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Allegato tecnico al D.lgs. riordino trasparenza

Contenuto delle informazioni sui siti istituzionali

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2,3
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 4
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b

		Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
	Corrispettivi e compensi	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

Fonte: le sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono

essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La predetta delega prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità.

Il testo è stato elaborato con il contributo dei componenti della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

L'obiettivo dello schema di provvedimento è quello, in coerenza con i principi e criteri di delega, di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative, in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. L'intervento di semplificazione normativa non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012.

Una rilevante novità è rappresentata dalla previsione di un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le disposizioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e costituiscono, inoltre, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Lo schema di provvedimento è suddiviso in 53 articoli.

L'articolo 1 enuncia il principio generale di trasparenza, riprendendo e rielaborando la definizione contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Scopo del provvedimento normativo, infatti, è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali (comma 2). La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il comma 3 stabilisce in conformità all'articolo 1, comma 36, della legge di delega (6 novembre 2012, n. 190), che le disposizioni contenute nel presente decreto e le norme di attuazione adottate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.

L'articolo 2 definisce l'ambito applicativo del provvedimento normativo, chiarendo che le disposizioni in esso contenute individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PP.AA. e per sollecitare ed agevolare modalità di partecipazione degli utenti.

Il comma 2 chiarisce che per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche, di cui all'Allegato A, sui siti istituzionali delle pubbliche

amministrazioni di dati e documenti pubblici, consistente nella messa a disposizione dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza necessità di una qualsiasi forma di identificazione o autenticazione informatica.

L'articolo 3 mira a rendere effettivo il principio di totale accessibilità delle informazioni, stabilendo il generale principio di pubblicità di tutti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il modello cui la disposizione si ispira è quello dei *Freedom of Information Acts* di derivazione statunitense, che garantisce l'accessibilità per chiunque lo richieda di qualsiasi documento o dato inerente all'attività di un'amministrazione pubblica, con le sole eccezioni previste dalla legge.

La disposizione, in linea con le previsioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, stabilisce che i dati pubblici, ossia i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto.

La trasparenza consente, in tale maniera, di attivare anche un'economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabili. Le aziende e i privati potranno, infatti, utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L'articolo 4 mira a contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti *web* con le contrapposte esigenze di segretezza e di tutela dei dati personali.

In particolare, il comma 1 prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca *web* e il loro riutilizzo secondo quanto stabilito dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Il comma 2 individua nella pubblicazione di dati relativi all'assunzione di incarichi personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi, il presupposto per la

completa realizzazione della trasparenza pubblica, integrando una finalità di rilevante interesse pubblico, da realizzare nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Al fine di favorire la massima conoscibilità e disponibilità dei dati pubblici, quasi come norma di chiusura, il comma 3 prevede la possibilità per le amministrazioni di pubblicare qualsiasi altro dato, diverso da quelli previsti nel presente decreto comunque utili per favorire la massima disponibilità dei dati pubblici, anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali e comunque fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge.

Il comma 4 stabilisce un principio di trasparenza ed accesso chiarendo che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici, conseguente alla pubblicazione nei siti istituzionali, non può mai essere negata laddove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali. **In accoglimento delle osservazioni del Garante per il trattamento dei dati personali, il presente comma è stato integrato prevedendo che le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.**

Il comma 5 riproduce una disposizione già vigente, contenuta nel Codice della privacy, che prevede l'accesso alle notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e alla relativa valutazione, mentre sottrae dall'ostensibilità le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni "sensibili".

Il comma 6 mantiene fermi i limiti alla diffusione ed i casi di esclusione dal diritto di accesso come definiti nell'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche. Rimangono inoltre sottratti all'accesso:

- a) i dati statistici ufficiali, i quali possono essere diffusi solo in "forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili" (art. 9, comma 1, d.lgs n. 322/1989) e che sono soggetti anche agli

ulteriori obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa europea (ad es. Regolamento (CE) n. 223/2009);

- b) gli altri dati, documenti ed informazioni anche di natura tecnica e metodologica concernenti l'attività statistica ufficiale, che siano stati assoggettati al segreto statistico in applicazione dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, (ossia in casi eccezionali e dietro autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Ai sensi del comma 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 5 introduce nell'ordinamento nazionale un nuovo istituto quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza: il diritto di accesso civico.

Questa nuova forma di accesso mira, da un lato ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e le pubbliche amministrazioni; dall'altro a promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. Tale diritto rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull'operato delle pubbliche amministrazioni, un potere introdotto originariamente dalla l. 241/1990, la quale aveva previsto la pubblicità come regola e il segreto come eccezione.

Il comma 1 afferma che tutti hanno il diritto di chiedere ed ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute ma che, per qualsiasi motivo, non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali.

Questo istituto comporta un'estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, l. 241/1990. Infatti il comma 2 dell'articolo 5 riconosce a tutti il diritto di accesso civico anche coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale). Lo stesso comma specifica, inoltre, che la richiesta di accesso è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni..

Al diritto di accesso civico corrisponde, ai sensi del comma 3, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il comma 4 prevede la possibilità di attivare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 in caso di ritardo o mancata risposta.

Il comma 5 prevede l'applicabilità dell'accesso civico anche ai documenti, dati ed informazioni qualificati pubblici **ai sensi dell'articolo 3 del decreto in esame**. In tali casi, restano fermi i limiti di cui all'articolo 24, commi 1 e 7, l. 241/1990.

Il comma 6 prevede, in caso di diniego, ritardo o inadempimento rispetto ad una richiesta di accesso civico, un rinvio alle disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010.

Il comma 7 stabilisce che la richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'Ufficio di disciplina, ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

L'articolo 6 disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalla pubblica amministrazione attraverso i siti istituzionali.

Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una pubblica amministrazione dovranno essere pubblicati integri, cioè con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; aggiornati, completi, assicurando l'accessibilità di tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a restrizioni di riservatezza e sicurezza; tempestività, semplicità di consultazione: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione, comprensibili, omogenei; facilmente accessibili: i dati saranno disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi; conformi ai documenti originali; le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute negli atti e nei provvedimenti amministrativi originali; i documenti, infine, dovranno indicare la provenienza ed essere riutilizzabili: l'uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da *copyright* o brevetto. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

L'articolo 7, in conformità a quanto previsto dalla legge delega (articolo 1, comma 35, lett. *f*) della legge n. 190 del 2012), fissa principi sulla massima utilizzabilità dei dati pubblicati. In particolare, il comma 1 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria o resi disponibili a seguito dell'accesso civico **sono pubblicati in formato di tipo aperto**, e sono liberamente riutilizzabili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e della normativa vigente in materia (**CAD e Codice della privacy**), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 1, comma 35, lett. *g*), della legge n. 190 del 2012, disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, disponendo, in particolare, che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del presente decreto, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione a partire dalla data in cui gli atti hanno acquistato efficacia giuridica (comma 1) e sono costantemente aggiornati (comma 2).

La durata dell'obbligo di pubblicazione è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, per i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e dall'articolo 15, comma 5, per i dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

L'articolo 9, comma 1, prevede che per rendere agevole l'accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevedano una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella quale contenere quanto previsto dal presente decreto. Per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute non possono essere previsti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca *web* di indicizzare e effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Il comma 2, prevede che scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, i documenti, le informazioni e i dati siano comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente

segnalate. In tali sezioni i documenti possono essere trasferiti anche prima della scadenza dei cinque anni.

L'articolo 10 disciplina il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, riproducendo l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificandone ed integrandone i contenuti; in particolare, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e, in collegamento con le previsioni dello stesso, deve indicare e definire, anche dal punto di vista organizzativo, le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre deve indicare obiettivi collegati con il piano della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009, dal momento che il perseguimento di obiettivi di maggiore trasparenza deve costituire area strategica organizzativa ed individuale della pubblica amministrazione.

I parametri di qualità dei servizi pubblici, contemplati dalle carte dei servizi previste dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati in via principale in relazione ai livelli di trasparenza raggiunti.

Il comma 8 indica i dati e documenti o informazioni che le pubbliche amministrazioni hanno in ogni caso l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, anche qualora non siano espressamente previsti dagli articoli successivi.

Infine la trasparenza viene individuata quale principale indicatore degli standard di qualità dei servizi pubblici.

L'articolo 11, comma 1, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del presente decreto, costituito dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si applicano, invece, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il comma 3 estende alle autorità indipendenti gli obblighi previsti dal presente decreto, secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

L'articolo 12, comma 1, riprendendo i contenuti dell'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari (**emanati dall'Amministrazione, come da indicazione dell'ANCI**) e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Il comma 2, con riferimento agli Statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, prevede che siano pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati

L'articolo 13, riprende l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sul contenuto necessario dei siti delle pubbliche amministrazioni. Essi concernono in particolare:

- gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione (lett. a);
- l'articolazione degli uffici (lett. b), che richiama l'art. 54, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
- l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma (lett. c);
- l'elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica dedicati cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. (lett. d), che riprende l'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

L'articolo 14, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai componenti degli organi di indirizzo politico. Si menzionano in particolare:

- l'atto di proclamazione o di nomina (lett. a);
- il curriculum *vitae* (lett. b);

- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (modifica introdotta su indicazione delle Regioni), gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. c);
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche o incarichi ed i relativi compensi (lett. d) e e);
- le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alle variazioni della situazione patrimoniale. I citati obblighi di pubblicazione concernono anche la situazione patrimoniale di talune categorie di familiari, ove gli stessi vi consentano (lett. f).

Il comma 2 fissa in tre mesi dalla elezione o dalla nomina il termine entro cui le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i predetti dati relativi agli organi di indirizzo politico. I dati rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.

L'articolo 15, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare alcune informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali, nonché di incarichi di consulenza e di collaborazione. Per ciascun incarico devono essere pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento (lett. a);
- il curriculum vitae (lett. b);
- i dati relativi all'assunzione di incarichi, alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, allo svolgimento di attività professionali (lett. c);
- il compenso percepito (lett.d).

Ai sensi del comma 2, costituiscono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Quest'ultimo è tenuto a consentire la consultazione, anche per nominativo, di tali dati.

Il comma 3 stabilisce che la liquidazione del corrispettivo, in assenza delle condizioni di cui al comma 2, determina la responsabilità del dirigente preposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni.

Il comma 4, disciplinando la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, prevede che i dati indicati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Il comma 5 prevede la pubblicità dell'elenco delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

L'articolo 16 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

I commi 2 e 3 prescrivono alle pubbliche amministrazioni di pubblicare il conto annuale delle spese sostenute per il personale, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio.

Il comma 4, riprendendo quanto già previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

L'articolo 17 comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione della distribuzione di questo personale tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi al costo complessivo del personale con contratto a tempo determinato, articolato per fasce professionali e per uffici.

L'articolo 18, al fine di fornire un quadro complessivo degli incarichi attribuiti a ciascun dipendente, che permetta di verificare altresì il rispetto del limite alle retribuzioni percepite a carico della finanza pubblica, prevede che sul sito dell'amministrazione di appartenenza del dipendente sia pubblicato l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico; ciò in aggiunta alla pubblicazione

del singolo incarico sul sito dell'amministrazione conferente, diversa da quella di appartenenza. Per i soggetti esterni all'amministrazione l'elenco complessivo degli incarichi agli stessi affidati è invece ricavabile consultando la banca dati del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

L'articolo 19 prescrive la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale

Il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento costante dell'elenco di tutti i bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

L'articolo 20, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 11, comma 8, lett. c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, secondo quanto già previsto dall'art. 5, comma 11-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Su indicazione delle Regioni è stato aggiunto il comma 3 con il quale si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino anche i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

L'articolo 21, comma 1, prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, secondo quanto già previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 prescrive alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo, secondo quanto già previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 22 reca disposizioni relative alla pubblicità ed alla trasparenza dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'amministrazione pubblica, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.

Il comma 1 dispone che ciascuna amministrazione pubblica ed aggiorna annualmente l'elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente (lett. *a*); l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. *b*); l'elenco di tutti gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (lett. *c*); le rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti (lett. *d*).

Il comma 2 prevede che per gli enti di cui al comma 1 (lett. *a*, *b*, *c*) le amministrazioni devono pubblicare i dati relativi alla ragione sociale, la partecipazione dell'amministrazione l'onere complessivo annuale sul bilancio dell'amministrazione.

Il comma 3 dispone che nel sito dell'amministrazione sia inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti in questione.

Il comma 4 prevede espressamente che l'omissione di tali comunicazioni comporti il divieto da parte dell'amministrazione vigilante ad erogare somme.

Nel comma 5 è previsto che le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovano l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni, mentre ai sensi del comma 6, si prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

L'articolo 23 prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni aggiornano semestralmente sui propri siti istituzionali gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riguardo ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, (lett. a); ai contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs. 163/2006 (lett. b); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale ai sensi del d.lgs. 150/2009 (lett. c); agli accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche (lett. d).

Il comma 2 specifica che in relazione ai provvedimenti del comma 1 devono essere pubblicati il contenuto e l'oggetto. Tali informazioni sono opportunamente sintetizzate in una scheda.

L'articolo 24, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad aggregare i dati relativi alla propria attività amministrativa, ordinandoli in base alla competenza ed agli organi, nonché al loro costante aggiornamento.

Il comma 2 prevede la pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedurali.

L'articolo 25 prevede, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 14, comma 3 del d.l. n. 5/2012 che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it sia l'elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, sia l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.

L'articolo 26, comma 1, dispone la pubblicità, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione da parte delle amministrazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

Il comma 2, riprendo l'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, prevede la pubblicità degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché di attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,

imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Il comma 3, riprendo il disposto dell'articolo 18, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, prevede che la pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. L'omissione o incompletezza della pubblicità è rilevata, sotto la propria responsabilità, dagli organi dirigenziali e di controllo ma può anche essere rilevata dal destinatario della concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

In accoglimento delle osservazioni del Garante per il trattamento dei dati personali e delle Regioni è stato aggiunto il comma 4 con il quale si prevede che esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

L'articolo 27 prevede che la pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 26 comprende necessariamente una serie di informazioni quali il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario, la norma o il titolo base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento, le modalità seguite per individuazione del soggetto beneficiario, il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato. La previsione di questa forma di pubblicità era già prevista dall'articolo 18, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012. **Su indicazione delle Regioni la lettera a) è stata modificata prevedendo che i dati fiscali siano indicati solamente per società ed enti.**

Le relative informazioni sono riportate nell'ambito dei dati della sezione «Amministrazione trasparente» in formato tabellare aperto e con modalità tali da renderne facile la consultazione e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Tale disposizione riprende quanto già previsto dall'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012.

L'articolo 28 prescrive la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché degli atti e delle relazioni degli organi di controllo, da parte delle regioni, delle province autonome e delle province, evidenziando, in particolare, le risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. **Su indicazione dell'UPI il comma 1 è stato integrato con il riferimento alle risorse assegnate a ciascun gruppo consiliare.**

L'articolo 29 al comma 1, prevede che i dati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo di ciascun anno siano pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Al comma 2, riprendendo il dettato dell'articolo 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 91 del 2011 e dell'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 91 del 2011, dispone la vigenza in capo alle pubbliche amministrazioni dell'obbligo di presentare, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, un documento detto "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" che indichi gli obiettivi, i risultati e l'andamento effettivo della spesa a livello di interventi e servizi forniti. Tutto questo deve sempre risultare in linea con la disciplina di contabilità economica.

Il Piano contiene la descrizione di ciascun programma di spesa ed informazioni sugli obiettivi da realizzare durante il triennio, nonché dei mezzi, anche dal punto di vista quantitativo, individuati per raggiungere tali scopi.

L'articolo 30, riprendendo l'articolo 97-bis del d.l. n. 1 del 2012, prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni.

L'articolo 31 sancisce il dovere delle pubbliche amministrazioni di pubblicare, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi, ancorchè recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli Uffici.

L'articolo 32 prevede la pubblicazione della carta dei servizi delle pubbliche amministrazioni ovvero del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni individuano i servizi erogati agli utenti, intermedi e finali e pubblicano i costi contabilizzati (comma 2, lett. a) e i tempi medi di erogazione dei servizi (comma 2, lett. b).

L'articolo 33 impone, riprendendo quanto già previsto dalla lett. a) del comma 5 dell'articolo 23 della legge n. 69 del 2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

L'articolo 34, riprendendo quanto già disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 180 del 2011, prevede che, al fine di rendere evidenti gli adempimenti che gravano sui cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali e interministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato, per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori e l'accesso ai servizi pubblici, abbiano in allegato l'elenco degli oneri informativi in capo a cittadini ed imprese. E' definito onere informativo qualsiasi obbligo informativo o adempimento comportante la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla p.a. Tali informazioni devono essere pubblicate, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, sui siti istituzionali delle amministrazioni, con le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 35 attua i principi di trasparenza con riferimento alle attività di acquisizione d'ufficio delle informazioni relative all'autocertificazione, all'acquisizione d'ufficio delle informazioni di cui al testo unico sulla documentazione amministrativa, prevedendo la pubblicazione dei recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività. Sono inoltre pubblicate le convenzioni quadro necessarie per la trasmissione dei dati con modalità informatiche per le medesime finalità di acquisizione dei dati per le dichiarazioni sostitutive, nonché ulteriori forme sia di acquisizione, sia di controllo sulle dichiarazioni sostitutive medesime. **In accoglimento delle osservazioni delle Regioni il comma 1 è stato integrato con l'aggiunta della lettera l) con la quale si**

prevede la pubblicazione delle informazioni relative ai risultati dell'indagine di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

L'articolo 36 integra le finalità di comunicazione e trasmissione delle informazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, introdotte dal d.lgs. 82/2005, con quelle di trasparenza e pubblicità per i pagamenti informatici.

Questo articolo stabilisce che, per i pagamenti informatici, le pubbliche amministrazioni rendano note nei propri siti istituzionali e specifichino nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005. Si prevede, pertanto, la pubblicazione di informazioni quali: a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare bonifici bancari o postali, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; b) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L'articolo 37 declina i principi di trasparenza e pubblicità anche come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica. Questo obbligo si esplica nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente e della collettività, di procedure conoscibili ed accessibili, in modo da consentire un maggior controllo sull'imparzialità degli affidamenti nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

Il comma 1 richiama, attraverso una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale.

Il comma 2 introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

L'articolo 38, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. 228 del 2011 in ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione

delle opere pubbliche, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali:

- i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
- le linee guida per la valutazione degli investimenti,
- le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*,
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge n. 144 del 1999, ivi comprese le funzioni ed i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure ed i criteri di individuazione dei componenti ed i loro nominativi.

Il comma 2 richiama quanto già previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 190 del 2012 recante le disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni concernenti tempi, costi unitari ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate,.

Le informazioni sui costi devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.

L'articolo 39 amplia il concetto di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, già specificato dall'articolo 31, comma 1-bis della legge n. 69 del 2009 in tema di eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, ed enuncia l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicazione degli atti di governo del territorio, in particolare dei piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché loro varianti.

Per ciascuno degli atti sopraelencati è inoltre previsto l'obbligo della tempestiva pubblicazione degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.

Il comma 2 prevede la pubblicazione in una sezione apposita del sito del Comune interessato, periodicamente aggiornata, della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica, d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Il comma 3, infine, stabilisce che la pubblicazione nelle forme sopra indicate costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dei predetti atti di governo del territorio.

Il comma 4 fa salve le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

L'articolo 40 prevedendo la pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia ambientale, rinvia alla disciplina di maggior tutela prevista dal codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152) ed alla normativa in vigore in materia ambientale.

Il decreto prevede altresì specifica sezione stante la rilevanza della tematica ambientale.

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso disciplinati dall'articolo 5 del 19 agosto 2005, n.195.

Alla luce della rilevanza della tematica ambientale la pubblicazione di cui al presente decreto non è subordinata agli accordi tra amministrazioni, salvi gli accordi già stipulati che assicurino livelli di informazione superiori a quelli previsti dal presente decreto.

L'articolo 41 sottopone all'obbligo di pubblicità e trasparenza tutte le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, regionale, delle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere nonché di tutti gli enti, agenzie ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, in ragione della permeabilità del settore sanitario da parte di pratiche corruttive.

Le aziende sanitarie sono pertanto tenute a pubblicare tutte le procedure, i dati e le informazioni concernenti il conferimento degli incarichi: dirigenziali, di responsabile di

dipartimento e di strutture oltre agli avvisi ed ai bandi di selezione, così scongiurando il ricorso ad abusi proprio in tale delicato momento di scelta.

La pubblicazione degli elenchi delle strutture private accreditate, degli accordi intercorsi con esse, dei servizi resi per conto ed a spese del servizio sanitario nazionale, dei corrispettivi ricevuti, dei tempi previsti e di quelli effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata oltre a rendere effettivo ancora una volta lo strumento di prevenzione della corruzione, facilita il cittadino nell'accesso agli atti e la verifica delle modalità di espletamento delle singole prestazioni.

L'articolo 42 prevede forme di pubblicità per gli atti contingibili e urgenti e più in generale di carattere straordinario adottati in caso di calamità o emergenze. In particolare con riferimento ai suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti, i termini fissati per l'esercizio dei suddetti poteri straordinari, i costi dell'intervento e, laddove previste dovranno essere indicate le forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Obiettivo **dell'articolo 43** è quello di individuare nel soggetto responsabile della prevenzione della corruzione anche il responsabile della trasparenza ed integrità, da nominare espressamente nel Programma triennale previsto dall'articolo 44 oltre che di delineare compiti e poteri dello stesso. .

Viene inoltre disciplinato il dovere di collaborazione dei dirigenti degli uffici ai fini dell'attuazione dei sopra richiamati principi attraverso la regolarità e tempestività della trasmissione dei dati necessari alla pubblicazione anche ai fini di inserire tra gli indici di valutazione dell'operato della dirigenza anche l'adempimento degli obblighi di trasparenza individuati dalla legge.

Il Responsabile assume compiti:

- di controllo dell'adempimento da parte dell'amministrazione pubblica degli obblighi di trasparenza contemplati dal Decreto;
- di verifica della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;

- di aggiornamento del Programma triennale sia in relazione al costante controllo dell'attuazione degli obblighi sia in ordine alla verifica di nuove iniziative di promozione della trasparenza finalizzate al contrasto della corruzione;

- di verifica della regolarità e dell'attuazione dell'accesso civico, previsto dal decreto.

Il Responsabile ha inoltre il potere:

- di segnalazione alle Autorità competenti (OIV- Organismo Indipendente di Valutazione-, CIVIT – quale Autorità Nazionale anticorruzione - e Ufficio disciplina) delle inadempienze relative alle pubblicazioni obbligatorie;

- di segnalazione dei casi più gravi di inadempimento degli obblighi sopra indicati, alle Autorità indicate al punto precedente (anche per le iniziative disciplinari) nonché all'Autorità politica per le ulteriori forme di responsabilità configurabili.

La specificazione di obblighi ulteriori di verifica, controllo ed aggiornamento, oltre che di segnalazione come sopra individuati, rende attuali gli obiettivi del legislatore in materia di prevenzione alla corruzione e contribuisce a delineare l'efficienza e la correttezza dei compiti assegnati alla dirigenza dal legislatore.

Obiettivo **dell'articolo 44** è quello di demandare all'Organismo interno di valutazione la verifica dell'adeguatezza degli indicatori contemplati e della coerenza tra il Programma triennale ed il Piano della performance; a tal fine, l'OIV utilizzerà assieme ai soggetti incaricati delle valutazioni della performance anche i dati e le informazioni relativi all'effettiva attuazione della trasparenza, al fine di misurare e valutare in concreto, secondo parametri obiettivi, le performance (organizzative ed individuali) del Responsabile e dei Dirigenti dei singoli uffici tenuti alla trasmissione dei dati necessari.

L'articolo 45 assegna alla CIVIT i compiti di valutazione e controllo anche in qualità di autorità nazionale anticorruzione, così evidenziando il collegamento tra il dovere di adempimento agli obblighi di trasparenza posti a carico dei dirigenti e gli obiettivi di prevenzione della corruzione voluti dal legislatore.

Al fine di agevolare la Commissione nell'adempimento di tali obblighi è stato ampliato in favore della stessa il contenuto del potere di controllo riconoscendo la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie per il suo efficace esercizio: può infatti chiedere il rendiconto dei risultati ai responsabili della trasparenza; può chiedere ogni ulteriore

informazione agli OIV; può utilizzare le banche dati presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica. Infine, il potere di segnalazione dei casi di inadempimento riconosciuto alla CIVIT risulta in linea con tale ampliamento di compiti e funzioni, garantendo la concreta attuazione della prevenzione della corruzione determinando l'attivazione delle diverse forme di responsabilità previste dalla legge.

L'articolo 46 prevede che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; il suddetto inadempimento costituisce altresì un elemento di valutazione dell'ulteriore responsabilità per danno all'immagine nelle ipotesi in cui nelle omissioni descritte si ravvisi una fattispecie di reato, ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità viene in ogni caso temperata dalla possibilità per il dirigente di esimersene dimostrando di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui è gravato. Tale esimente consente così di escludere che le responsabilità e gli oneri che vengono a gravare sulla dirigenza siano eccessivamente gravosi ed inevitabili.

L'articolo 47 disciplina il regime delle sanzioni specifiche che derivano da violazioni predeterminate dalla legge, collegate a particolari cariche politiche o elettive che, per la loro particolare natura, esigono che il comportamento di colui che riveste la carica possa essere agevolmente sottoposto alla valutazione esterna circa la legittimità e la legalità del proprio operato. Le categorie individuate sono quelle dei titolari di incarichi elettivi o di esercizio politico, statale, regionale o locale che, per tale motivo, hanno l'onere di pubblicizzare la situazione patrimoniale complessiva propria e dei parenti più stretti, in tal modo consentendo la possibilità di valutare l'esistenza, anche remota, di un possibile indice di corruzione.

L'articolo 48 recepisce i contenuti dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge delega e disciplina le modalità con le quali le amministrazioni pubblicheranno i dati previsti dalla normativa vigente. La disposizione affida, al Dipartimento della funzione pubblica la

definizione di criteri, modelli e schemi standard per la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione e per l'organizzazione della sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente".

Al fine di non subordinare l'operatività del presente schema di decreto ad una normativa secondaria successiva, l'articolo in esame prevede l'allegato A che contiene un primo set di informazioni indispensabili per implementare i contenuti dei siti. Si tratta di regole organizzative, che se dovessero richiedere una modifica successiva, questa verrebbe realizzata non con un decreto legislativo, ma trattandosi di regole tecniche, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sarebbe adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, laddove vi fossero anche principi di carattere tecnologico informatico e sentita la Civit, qualora ci fossero profili inerenti l'integrità e la trasparenza, nonché l'ISTAT per gli aspetti relativi all'utilizzo dei dati a fini statistici.

Al comma 3 si è previsto inoltre di sentire il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 49 introduce tre disposizioni di carattere transitorio: la prima per la pubblicazione dei dati aggregati per l'attività amministrativa di cui all'articolo 23 al fine di consentire alle amministrazioni di aggregare i dati di cui sono già in possesso; la seconda disposizione transitoria demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione delle modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al terza norma rinvia l'applicabilità delle sanzioni relative al primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, per dar modo alle amministrazioni di adeguarsi ai contenuti dello schema di decreto.

Al comma 4 è, altresì, previsto che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possano individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Con i contenuti di cui all'articolo 50 si affida al giudice amministrativo la tutela delle controversie derivanti dall'applicazione del presente schema di decreto.

L'articolo 51 prevede l'invarianza degli oneri nell'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto, disponendo altresì che eventuali attività ulteriori per le amministrazioni necessarie per la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal presente decreto dovranno comunque essere sostenute nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Per l'analisi puntuale delle singole disposizioni si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 52 introduce una serie di modifiche a leggi vigenti, funzionali all'applicazione dello schema di decreto e, in particolare, si precisa che i rinvii al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, attualmente riferiti all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dovranno intendersi effettuati all'articolo 10 del presente decreto legislativo.

L'articolo 53 abroga espressamente tutte le disposizioni contenute in testi legislativi previgenti che hanno trovato collocazione nello schema di decreto in esame.

Relazione tecnico finanziaria

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega prevista dall'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il provvedimento raccoglie in un unico testo disposizioni normative che contengono obblighi in materia di trasparenza già presenti nell'ordinamento in un unico testo. Le ulteriori disposizioni rafforzano gli obblighi di pubblicità in larga parte esistenti (libero accesso, dati in formato aperto, ecc.)

Lo strumento attraverso il quale si realizza la trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è costituito dalla pubblicazione sui siti istituzionali delle stesse. Per tale motivo in tutti i casi si tratta di **disposizioni che non comportano oneri per le amministrazioni essendo quella della pubblicazione sui siti web un'attività già prevista dall'ordinamento e già svolta da tutte le amministrazioni.**

Esaminando singolarmente le varie disposizioni:

Articolo 1: fornisce la definizione di trasparenza. Si tratta di una norma che non comporta oneri di alcun tipo.

Articolo 2: precisa l'oggetto del provvedimento e non prevede oneri di alcun tipo.

Articolo 3: enuncia il principio di pubblicità e il diritto alla conoscibilità dei documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e non comporta oneri;

Articolo 4: mira a contemperare il principio della massima pubblicità dei dati e dei documenti pubblici pubblicati sui siti web con le contrapposte esigenze di segreto e di tutela dei dati personali e non comporta oneri di alcun tipo.

Articolo 5: introduce il diritto di chiunque di richiedere e di ottenere l'accesso ai documenti, e alle informazioni o ai dati che l'amministrazione è obbligata a pubblicare e che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati. A tale diritto corrisponde l'obbligo della P.A. di pubblicare nel sito il documento, l'informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. La disposizione non genera nuovi oneri, trattandosi di atti già nella disponibilità della pubblica amministrazione. In ogni caso, le amministrazioni provvederanno all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6: contiene un principio generale volto ad assicurare l'adeguata qualità delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali. La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 7: fornisce la nozione di dati di tipo aperto, peraltro, già esistente nell'ordinamento, e ne sancisce la libertà di riutilizzo, anch'essa già prevista (decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36). La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 8: disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali e non comporta nuovi oneri.

Articolo 9: garantisce la piena accessibilità alle informazioni pubblicate nei siti istituzionali e non comporta nuovi oneri.

Articolo 10: disciplina il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, riproducendo l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, specificandone i contenuti e precisando che esso, di norma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Trattandosi di norma già vigente la sua attuazione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11: individua l'ambito di applicazione soggettivo del presente decreto e non comporta oneri di alcun tipo.

Articolo 12: prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti a carattere normativo e amministrativo generale. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge n. 241 del 1990, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 13: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 54 del d.lgs. n. 82 del 2005 e dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 14: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. Si tratta di un obbligo già previsto per la comunicazione dei dati dall'articolo 2 della legge n. 441 del 1982. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 15: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza. Si tratta di obblighi già previsti nell'ordinamento e, in particolare dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 16: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di un adempimento che non comporta nuovi oneri.

Articolo 17: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato. Si tratta di un adempimento già previsto (articolo 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 e dall'articolo 3, comma 18 della legge n. 244 del 2007) che non comporta nuovi oneri.

Articolo 18: disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 8 del d.lgs. n. 150 del 2009 , pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 19: disciplina gli obblighi di pubblicazione dei bandi di concorso. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 54, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 82 del 2005, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 20: disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della *performance* e alla distribuzione dei premi al personale. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 11, comma 8, del d. lgs. n. 150 del 2009 e dall'articolo 5, comma 11-sexies del d.l. n. 95 del 2012 , pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 21: disciplina gli obblighi di pubblicazione concernente i dati relativi alla contrattazione collettiva . Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 22: disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 1, commi 587 e 735, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 8, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 23: prevede l'obbligo di pubblicazione concernente i provvedimenti amministrativi. La disposizione non genera nuovi oneri trattandosi di atti già nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Articolo 24: disciplina gli obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa. La disposizione non genera nuovi oneri trattandosi di atti già nella disponibilità della pubblica amministrazione.

Articolo 25: prevede l'obbligo di pubblicazione concernente i controlli sulle imprese. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri

Articolo 26: prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dall'articolo 18, commi 1 e 5 del d.l. n. 83 del 2012, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 27: prevede l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3 del d.l. n. 83 del 2012, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 28: prevede l'obbligo, già previsto, di pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali. La norma, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 29 prevede l'obbligo di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, comma 2, del d.lgs. n. 91 del 2011, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 30: prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio immobiliare. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 97-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 31: prevede l'obbligo di pubblicazione dei rilievi effettuati dagli organi di controllo sugli atti relativi all'organizzazione dell'attività dell'amministrazione. Si tratta di dati già in possesso delle PP.AA., pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 32: prevede l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati. Si tratta di dati già in possesso delle PP.AA., pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 33: prevede l'obbligo di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'amministrazione. Si tratta di un obbligo già previsto dall'articolo 23 della legge n. 69 del 2009, pertanto, la disposizione non comporta nuovi oneri.

Articolo 34: ha lo scopo di garantire la trasparenza degli oneri informativi con modalità già previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 180 del 2011. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 35: prevede la pubblicazione di alcuni dati relativi ai controlli delle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati. Si tratta di una disciplina prevista

dall'articolo 72 del D.P.R. n. 445 del 2000. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 36: prevede la pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici. Si tratta di una disciplina prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 82 del 2005. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 37: prevede la pubblicazione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rinviando alla disciplina contenuta nel codice degli appalti di cui al decreto legislativo 163 del 2006. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 38: prevede la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. Si tratta di una disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 228 del 2011 e dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 190 del 2012. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 39: prevede la pubblicità dell'attività di pianificazione e governo del territorio. Si tratta di una disciplina prevista dall'articolo 32, comma 1-bis, della legge n. 69 del 2009. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 40: disciplina l'obbligo di pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali. La disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali è già prevista dall'articolo 3-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri.

Articolo 41: disciplina l'obbligo di pubblicazione di informazioni e dati relativi al servizio sanitario nazionale. Si tratta di una serie di obblighi di pubblicazione derivanti da disposizioni preesistenti al presente decreto ed applicabili in generale a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale. Il presente articolo pertanto non comporta nuovi oneri.

Articolo 42: disciplina gli obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei provvedimenti contingibili e urgenti o di carattere straordinario adottati. Si tratta di un obbligo di pubblicità di atti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, al quale si può far fronte nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 43: individua i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza. La disposizione non istituisce nuovi organi, in quanto il responsabile, di norma, coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il presente articolo pertanto non comporta nuovi oneri.

Articolo 44: disciplina i compiti degli Organismi indipendenti di Valutazione, già istituiti, che li assolvono con i mezzi e le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Articolo 45: disciplinando i compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), già istituita, non comporta oneri di alcun tipo.

Articoli 46 e 47: prevedono il regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza e non comportano oneri di alcun tipo.

Articolo 48: contiene le norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e non comporta nuovi oneri.

Articolo 49: contiene norma transitorie che non comportano oneri di alcun tipo.

Articolo 50: riguarda la tutela giurisdizionale

Articolo 51: contiene la clausola di invarianza finanziaria. Trattandosi, per lo più, di obblighi già previsti dalla normativa vigente, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 52: contiene le modifiche alla legislazione vigente e non comporta oneri di alcun tipo.

Articolo 53: prevede le abrogazioni espresse di disposizioni normative.

Analisi tecnico-normativa

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Titolo: Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):

Cons. Germana Panzironi, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Telefono 06 68997140.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare esecuzione, nel pieno rispetto del programma di governo, alla delega legislativa, contenuta nel comma 35 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della suddetta legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a dare applicazione e massima diffusione al già esistente principio di trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante l'ampliamento delle ipotesi di pubblicità dei dati e delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni e la previsione di ipotesi di responsabilità e sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità previsti.

Scopo ulteriore del provvedimento normativo è quello di attribuire ai cittadini la possibilità di attuare un controllo democratico sull'attività dell'amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali nonché di costituire un efficace mezzo di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione,

Contestualmente, il provvedimento si propone di offrire un quadro organico delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, che vengono raccolte, coordinate e integrate in un unico testo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito da numerose disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità. In particolare, la legge 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, prevede che l'attività amministrativa sia retta, tra l'altro, da criteri di pubblicità e di trasparenza.

L'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2009 ha fornito una definizione della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il decreto legislativo n. 82 del 2005 contiene alcune definizioni nonché obblighi di pubblicazione gravanti sull'amministrazione, che vengono riprese e rielaborate nello schema di decreto in esame, quali la nozione di "dati di tipo aperto", la previsione del contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere disponibili, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari, validi anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, l'obbligo di consentire l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

L'articolo 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, modificando l'articolo 22 della legge sul procedimento, ha stabilito che l'accesso è principio generale dell'attività amministrativa "al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"; l'articolo 21 della stessa legge 18 giugno 2009, n. 69 obbliga a pubblicare sul sito internet delle singole pubbliche amministrazioni "le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale", nonché a rendere pubblico "a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente"

La trasparenza viene indicata tra i principi generali della disciplina dei contratti pubblici. L'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che le amministrazioni pubbliche si conformano ai principi di "economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".

Il testo normativo racchiude in un corpo organico gli obblighi di pubblicità attualmente previsti dalle diverse disposizioni di legge, che vengono contestualmente abrogate.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento normativo interviene in maniera mirata sui seguenti provvedimenti legislativi vigenti, modificando o abrogando alcune disposizioni:

- articolo 26, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241: viene modificato il contenuto dell'obbligo di pubblicazione;
- articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene modificato il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, richiamando espressamente il presente decreto legislativo.
- articolo 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione delle retribuzioni dei dirigenti e dei tassi di assenza e maggiore presenza del personale delle pubbliche amministrazioni;
- articoli 1 e 2 legge 5 luglio 1982, n. 441: viene esteso l'obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico a categorie di soggetti in precedenza non obbligati, quali i vice Ministri, i componenti delle giunte regionali e provinciali;
- articolo 11, comma 8, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione delle performance e alla distribuzione dei premi al personale;

- articolo 55, commi 3 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, viene riformulato l'obbligo di pubblicazione relativo ai dati sulla contrattazione collettiva;
- articolo 5, comma 11-sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all'entità dei premi conseguiti dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
- articolo 8, comma 1, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98: viene riformulato l'obbligo di trasparenza per le società a partecipazione pubblica;
- articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: viene riformulato l'obbligo di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi;
- articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: viene ripreso il contenuto della disposizione, riguardante l'obbligo di pubblicazione dei contratti integrativi stipulati;
- articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene esteso l'obbligo della pubblicazione della modulistica relativa ai singoli procedimenti;
- articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: viene esteso l'obbligo di pubblicità delle modalità di effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche;
- articolo 6, comma 2, lett. b), n. 1 e 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70: viene riformulato il contenuto della disposizione, riguardante il divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere l'uso di formulari o moduli non pubblicati sui propri siti;
- articolo 18, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- articolo 19, commi 1 e 2, e articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. riprende gli obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed il relativo monitoraggio;
- articolo 23, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione dei servizi erogati e dei tempi di pagamento dell'amministrazione;
- articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: viene ripreso il contenuto della disposizione, in materia di trasparenza degli oneri informativi;
- articolo 13, comma 1, legge 11 novembre 2011, n. 180: viene riformulato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a tutte le pubbliche amministrazioni;
- articolo 8, comma 1, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52: viene ripreso il contenuto della disposizione riguardante i dati in tema di acquisizioni di beni e servizi;
- articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228: viene ripreso il contenuto della disposizione, che viene abrogata, relativa alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere urbanistiche;
- articolo 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190: viene ripreso il contenuto della disposizione relativo agli obblighi di pubblicazione dei bilanci e conti consuntivi nonché costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- articolo 32, comma 1-bis, della legge 18 giugno 2009, n. 69: viene ripreso l'obbligo di pubblicazione degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici nonché delle loro varianti;
- articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: l'articolo viene abrogato poiché gli obblighi ivi previsti sono previsti nell'articolo 14.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è pienamente compatibile con i principi costituzionali, per quanto concerne:

- l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 3 comma 2, 97 e 113 della Costituzione;
- il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali. La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, all'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituisce altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente provvedimento non contiene delegificazioni e costituisce strumento di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento disegni di legge su analoga materia e, comunque, non di analoga portata.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale né giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento legislativo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anche in considerazione del fatto che si pone in sintonia con gli indirizzi comunitari.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento risultano compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo amplia la nozione di trasparenza, che informa l'azione complessiva della pubblica amministrazione. Si è verificata l'aderenza della definizione con quelle già assunte in materia a livello comunitario, con quelle contenute nella legge di delegazione nonché la compatibilità con le definizioni già in uso (art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per inserire le nuove disposizioni nel *corpus* normativo generale.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state specificamente individuate le disposizioni cui vengono apportate le modificazioni nonché quelle da abrogare espressamente.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento all'esame non prevede eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Amministrazione proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Titolo: schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Referente dell'amministrazione proponente: Cons. Germana Panzironi, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, tel. 06-68997140.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il presente decreto legislativo attua la delega prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Le disposizioni ivi contenute si inquadrano nell'indirizzo governativo volto a garantire una maggiore efficacia ai principi di trasparenza e di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto è teso al riordino delle disposizioni legislative vigenti riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, apportando modifiche e integrazioni, mediante anche la previsione di nuove forme di pubblicità, la precisazione di questi obblighi relativi alle informazioni sui titolari di incarichi politici, di carattere elettivo di tutti i livelli di governo, nonché l'ampliamento delle ipotesi di pubblicità.

Gli obiettivi dell'intervento sono anzitutto quello di ridurre la frammentazione e la ridondanza delle diverse disposizioni legislative, al fine di unificare in un solo testo l'intera disciplina sugli obblighi di trasparenza; inoltre quello di garantire una migliore applicabilità della normativa, sia intervenendo sulla definizione degli obblighi di pubblicità in termini di contenuto e di ambito soggettivo di applicazione, sia utilizzando le potenzialità delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, prevedendo la messa a disposizione di tutte le informazioni sui siti istituzionali in formato elettronico elaborabile e in formato di dati aperti.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle amministrazioni pubbliche è disciplinata da molteplici disposizioni legislative, alcune inserite organicamente in appositi atti legislativi (come ad esempio la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), altre invece contenute in svariati ed eterogenei atti normativi. Ciò ha comportato poca chiarezza e scarsa applicabilità.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

Le diverse disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni risultano essere eterogenee tra loro, sia per il contenuto che per l'ambito soggettivo di applicazione. Conseguentemente il quadro normativo è sostanzialmente frammentato e ridondante, rendendo pertanto difficile la fruizione delle informazioni da parte dei singoli cittadini, l'effettiva conoscibilità degli obblighi e l'applicabilità delle previsioni da parte delle amministrazioni. In questo modo i dati relativi alle attività delle amministrazioni sono inaccessibili, portando un nocumento al principio di trasparenza.

E' stato esaminato il "Rapporto per una semplificazione della trasparenza" di dicembre 2012 della CIVIT che, attraverso la consultazione di ministeri, enti pubblici nazionali e associazioni rappresentate nel CNCU e nel CNEL, individua **tre ambiti critici** nella disciplina sulla trasparenza. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione della normativa, è stato riscontrata innanzitutto **poca chiarezza delle disposizioni** e, in particolare:

- definizioni non univoche;
- frequenti interventi su oggetti analoghi non coordinati fra loro;
- rinvio a disposizioni di attuazione poi non adottate;
- molteplicità di soggetti obbligati, in quanto spesso le disposizioni si riferiscono a categorie generiche e indeterminate.

Un ulteriore aspetto critico è stato evidenziato in relazione alla **sovrapposizione di norme**, soprattutto quelle relative alla pubblicazione di dati, prevista in disposizioni diverse, alcune delle quali non è univoco se siano vigenti o implicitamente abrogate. Le amministrazioni, nell'ambito della consultazione ricordata, hanno segnalato ben 342 sovrapposizioni. Si rileva, inoltre, una **ridondanza e una duplicazione** di alcuni obblighi di pubblicazione, i quali in alcuni casi (44 dati) comportano un concomitante obbligo di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche (per lo più il Dipartimento

della Funzione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che l'ISTAT per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale).

In generale, è possibile sostenere che vi sia un'oggettiva difficoltà in termini di comprensione dei contenuti dei diversi obblighi di pubblicità da parte delle amministrazioni pubbliche che inficia l'effettività di tali obblighi e la conseguente attuazione del principio di trasparenza in favore dei cittadini.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Le misure introdotte, finalizzate ad una maggiore diffusione della trasparenza e degli obblighi di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, in coerenza anche con impegni assunti in sede internazionale ed europea, permettono di dare maggiore effettività al principio di trasparenza e di accesso alle informazioni relative alle attività delle pubbliche amministrazioni in favore dei cittadini.

Il ricordato studio della CIVIT dimostra l'interesse diffuso alla consultazione dei dati da parte dei cittadini e degli *stakeholders*, con particolare riferimento alle informazioni relative a bandi di concorso e di gara. In questa prospettiva, il decreto sembra rispondere anche ad un'esigenza sociale di conoscenza dell'attività delle amministrazioni.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Con le misure introdotte, si intende incrementare il livello di pubblicità e di trasparenza delle informazioni circa l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche. Il primo obiettivo è quello dare effettività al diritto alla conoscibilità in favore dei cittadini in relazione ad ogni documento, informazione o dato oggetto di pubblicazione obbligatoria e di fruirne gratuitamente. Il secondo obiettivo consiste nel dare attuazione al principio di trasparenza tramite sia la pubblicazione sui siti istituzionale delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni sia con l'introduzione del nuovo istituto giuridico dell'accesso civico, che consente a chiunque il diritto di richiedere e ottenere l'accesso alle informazioni pubbliche, qualora non siano state pubblicate nelle forme previste. I due obiettivi sopra ricordati trovano poi concretizzazione ulteriore nel principio di libertà di riutilizzo dei dati pubblici senza alcun onere o limitazione e di piena accessibilità delle informazioni. Questi principi sono complessivamente tesi a favorire una forma diffusa di controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica. Il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato sulla base del numero di

accesso alle informazioni sui siti istituzionali; di quello delle segnalazioni di accesso civico, nonché della quantità di sanzioni erogate dalla CIVIT, con parametro temporale di riferimento quelli esistenti al 31.12.2012.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

I destinatari diretti sono tutte le amministrazioni pubbliche, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Sono destinatari indiretti dell'intervento i cittadini e le imprese.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

Modalità seguite e soggetti consultati

Il presente provvedimento attua la delega prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012 ed è stato elaborato anche sulla base degli esiti del lavoro della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. La Commissione ha partecipato alla formulazione del decreto.

Nell'elaborazione del testo del provvedimento, come sopra evidenziato, sono stati analizzati i risultati del "Rapporto per una semplificazione della trasparenza" di dicembre 2012 della CIVIT che ha censito 96 obblighi di pubblicazione ed avviato una consultazione con ministeri, enti pubblici nazionali e associazioni rappresentate nel CNEL. Alla consultazione hanno partecipato 31 amministrazioni centrali e 2 associazioni, CONFETRA e CNCU. L'elaborato recepisce nel merito le osservazioni e le proposte emerse dalla consultazione effettuata dalla CIVIT.

L'intervento regolatorio è stato, inoltre, trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali il quale ha provveduto a trasmettere osservazioni che sono state recepite nel testo e richiamate nella relazione illustrativa.

Il provvedimento è stato oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»)

La mancata adozione del presente provvedimento comporterebbe il protrarsi di una situazione di scarsa chiarezza in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità non certo funzionale alle esigenze profondamente avvertite e più volte rappresentate dalla società civile di accedere liberamente alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. La delega, peraltro, inserita nella legge n.190 del 2012, risponde al bisogno, ormai improcrastinabile, di combattere il fenomeno della corruzione anche attraverso forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sezione 4 - Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

4

Sia nell'ambito della stessa amministrazione, che nel corso delle consultazioni della CiVIT, non sono emerse opzioni di merito alternative al presente intervento regolatorio in grado di assicurare l'attuazione dei principi individuati dal legislatore di trasparenza e pubblicità delle informazioni relative all'attività e all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

La misurazione degli effetti è stata effettuata attraverso un metodo comparativo con Paesi, quali il Regno Unito e gli USA, nei quali è già presente una legislazione improntata ai principi di trasparenza e massima accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Tra i vantaggi si prospetta che la riformulazione delle disposizioni vigenti e le nuove previsioni (ad esempio, l'accesso civico) consentiranno una maggiore trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, realizzando forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'intervento, inoltre, comporterà una riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese attraverso un accesso più diretto ed efficace alle informazioni.

C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche

L'intervento regolatorio riguarda obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni; tali obblighi sono altresì promossi nei confronti delle società indirettamente controllate da parte delle società direttamente controllate dalle medesime amministrazioni.

L'intervento principalmente procede al riordino e alla razionalizzazione di obblighi già presenti nell'ordinamento. Per quanto attiene a nuovi obblighi, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, gli stessi sono finalizzati a contribuire, attraverso la massima accessibilità alle informazioni, alla riduzione del fenomeno corruttivo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è proceduto ad alcuna comparazione per le considerazioni evidenziate nella sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Nel corso delle riunioni tecniche tenutesi con le amministrazioni sulle quali ricadono gli adempimenti dell'intervento, si è verificato che le stesse sono in grado di dare attuazione immediata alle disposizioni attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse di cui dispongono, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività delle imprese, proprio attraverso l'accessibilità totale alle informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle pubbliche amministrazioni.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio tutte le amministrazioni: quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza

e regolazione, che provvedono all'attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono nominare un responsabile per la trasparenza che svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dal decreto, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il responsabile provvede anche all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Le modifiche introdotte sono state adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse, nonché ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito web.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il responsabile per la trasparenza di ogni amministrazione svolge l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dal decreto.

La CIVIT controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto, esercitando poteri ispettivi e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle disposizioni del decreto, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. La CIVIT controlla altresì l'operato dei responsabili della trasparenza delle amministrazioni.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR:

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione elaborerà la prescritta verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- fruibilità delle informazioni;

- utilizzo dell'accesso civico con progressiva diminuzione del ricorso allo stesso;
- progressiva diminuzione delle sanzioni irrogate.

Al termine di tale verifica, si potrà valutare l'opportunità o meno di adottare interventi correttivi o integrativi.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. *22/CU* del 7 febbraio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota n. 733 - DAGL/51008/10.3.82 del 1° febbraio 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2013, che è stato diramato, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che per l'esame del provvedimento è stata convocata, il 6 febbraio 2013, una riunione, a livello tecnico, che non ha avuto luogo, su richiesta delle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno precisato di volere consentire l'ulteriore corso del provvedimento, chiedendo al Governo l'apertura di un tavolo di confronto per l'approfondimento delle molteplici criticità rilevate nel testo del decreto medesimo e consegnando un primo documento predisposto dalla Regione Valle d'Aosta (All.A);
- l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in distinti documenti che sono stati consegnati (All. B e C) da esaminare in un apposito tavolo di confronto;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle richieste delle Regioni e degli Enti locali, accogliendo la proposta di apertura di un apposito tavolo di confronto al fine di esaminare le proposte di modifica al testo del provvedimento in esame;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 gennaio 2013 e trasmesso, con nota n. 733 - DAGL/51008/10.3.82 del 1° febbraio 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7/02/2013

REP. A



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema di decreto intende riordinare le disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, al fine di accrescere la trasparenza dell'agire amministrativo.

Pur apprezzando lo sforzo diretto ad accorpare in unico testo di legge le disposizioni attualmente sparse in atti diversi, si ritiene necessario segnalare talune criticità che rischiano di rendere particolarmente onerosi gli adempimenti di pubblicazione imposti alle amministrazioni pubbliche, aggravando i tempi dei procedimenti amministrativi con inutili duplicazioni, oltre che di pregiudicare, creando un sovraccollamento di dati, gli obiettivi di trasparenza, intesa come massima conoscibilità dei procedimenti e delle azioni amministrative.

In particolare, si rileva l'onerosità, anche derivante da evidenti duplicazioni, degli adempimenti previsti dagli articoli 23, 26 e 27, in sostanziale sostituzione dell'articolo 18 del decreto-legge 83/2012 (cd. amministrazione aperta) che viene contestualmente abrogato dall'articolo 53, comma 1, numero 14). Non solo, appare una palese contraddizione riferita ai termini temporali di pubblicazione delle informazioni tra l'art. 23 (pubblicazione a cadenza semestrale) e l' art. 26.

L'articolo 23 dello schema di decreto prevede l'obbligo di pubblicare ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati per al concessione di vantaggi economici di qualunque genere e di pubblicare (comma 2) per ciascuno dei provvedimenti una scheda riassuntiva che indichi *contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo del relativo procedimento*. Il successivo articolo 26 stabilisce per gli stessi provvedimenti, qualora la spesa prevista sia di importo superiore a 1.000 euro, che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia legale dei relativi atti, con responsabilità diretta,

Luciano

amministrativa, patrimoniale e contabile dei dirigenti interessati; l'articolo 27 prevede poi che la pubblicazione dei predetti atti deve contenere *il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario e i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio responsabile, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario, il link al progetto e al curriculum del progetto*. Tali informazioni sono riportate in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione e il riuso e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

La pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.-l. 83/2012 ha messo in evidenza l'onerosità degli adempimenti atteso che l'obbligo di utilizzare formati tabellari aperti come pure l'obbligo di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nell'atto finale (deliberazione o determinazione) non consentono di automatizzare il processo di estrapolazione e di pubblicazione dei dati, richiedendo interventi manuali a cura degli operatori, con evidente aggravio di tempi e costi. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dalle previsioni di cui allo schema di decreto le quali per uno stesso provvedimento dispongono tre distinte pubblicazioni: la scheda del provvedimento, l'elenco dei provvedimenti e il singolo provvedimento unitamente ai dati di cui all'articolo 27 (dati fiscali, link al progetto, curriculum, ecc.). Le misure di anonimizzazione o mascheramento possono comportare, inoltre, interventi di carattere tecnico di notevole entità.

Si ritiene quindi necessario tener conto di tali criticità al fine di considerare l'eventualità di semplificare gli oneri di pubblicazione, prevedendo un solo adempimento per tipologia di atto.

Analoghe criticità si evidenziano con riferimento agli obblighi di pubblicità imposti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in massima parte sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 (cosiddetta legge anticorruzione) del quale però non è prevista la contestuale abrogazione, non essendo ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 53 dello schema di decreto.



Più in particolare, per i contratti pubblici lo schema di regolamento, all'articolo 37, facendo salvi "gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli sui siti web delle stazioni appaltanti relativi ai bandi e alle gare per affidamento di lavori, forniture e servizi", introduce, in aggiunta agli ordinari obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi, l'obbligo di pubblicazione in modo completo e in formato integrale: a) della struttura proponente; b) dell'oggetto del bando; c) dell'oggetto dell'eventuale delibera a contrarre; d) dell'importo di aggiudicazione; e) del soggetto aggiudicatario; f) della base d'asta; g) della procedura e della modalità di selezione; h) del numero degli offerenti; i) dei tempi di completamento dell'appalto; j) dell'importo delle somme liquidate; k) delle eventuali modifiche contrattuali; l) delle decisioni di ritiro e recesso dei contratti.


Per i contratti di lavori, è inoltre previsto l'obbligo di pubblicità del processo verbale di consegna, del certificato di ultimazione dei lavori e del conto finale dei lavori. Per i contratti al di sotto dei 20 mila euro è prevista invece una pubblicazione in forma "aggregata" con cadenza trimestrale. Per le procedure negoziate ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti (senza previa pubblicazione del bando) è anche prevista la pubblicazione della relativa determina a contrarre.

Gli obblighi di cui all'articolo 37 risultano in massima parte sovrapponibili, costituendo di fatto una duplicazione degli adempimenti, agli obblighi previsti in generale dall'articolo 23 dello schema che, come rammentato, impone, anche per il "provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione", la pubblicazione della scheda sintetica del provvedimento a prescindere dalla procedura adottata.

Anche in tale caso sarebbe pertanto opportuno evitare sovrapposizioni, riservando agli obblighi di pubblicità in materia di contratti una disciplina specifica, derogatoria e sostitutiva rispetto a quella stabilita in generale per la restante attività amministrativa, in considerazione delle ulteriori pubblicazioni previste per il tramite dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici cui devono essere trasmessi entro il 31 gennaio determinati dati da inserire sul proprio sito per essere resi liberamente



accessibili a tutti i cittadini e relativamente alle quali sarebbe opportuno promuovere, al fine di evitare duplicazioni e eccessi di dati, un migliore e più efficace utilizzo dei collegamenti con la già operativa banca dati dell'Osservatorio.



Alleg. B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7/02/2013



**CONFERENZA UNIFICATA
7 febbraio 2013**

Punto 5) all'ordine del giorno

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 35,
DELLA L. 190/2012, RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA SUGLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DA PARTE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Emendamenti

Art. 4

Limiti alla trasparenza

- Il comma 5 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto non ne è assolutamente chiara la portata applicativa; non è infatti chiaro cosa debba intendersi per "notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica"; relativamente alla valutazione delle prestazioni del personale, la pubblicazione dei dati è già oggetto di disciplina dell'art. 20 dello schema di decreto.

Art. 5

Accesso civico

- Al comma 3, il secondo periodo è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta del cittadino anche quando l'Ente ha ottemperato all'obbligo di pubblicare i dati rischia di ingessare l'attività dell'Ente.

Art. 5
Accesso civico

- Il comma 5 è abrogato.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione sono, per definizione, "pubblici".

Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

- Al comma 3, le parole "5 anni" sono sostituite dalle parole "3 anni".

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che il lasso temporale previsto per la pubblicazione sia eccessivo rispetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporti un appesantimento degli oneri a carico delle stesse.

Art.10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

- Al comma 3, dopo le parole "*Piano della Performance*" sono aggiunte le seguenti "*e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali*".

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché negli enti locali il ciclo della performance si attua mediante gli strumenti di programmazione e controllo previsti e disciplinati dal D.lgs n. 267/2000.



Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis: “E’ in ogni caso salvaguardata l’autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.

Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

- L'articolo 12 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione della normativa che regola la PA si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA e sia poco rispondente alle finalità di trasparenza.

Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

- Al comma 2, il primo periodo è così sostituito :
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche siano pubblici anche dopo la scadenza del mandato



Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2 bis: Per gli Enti locali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto gli amministratori locali sono già destinatari di specifiche disposizioni di legge contenute nel testo unico degli enti locali.

Art.15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

- Il comma 4 è così sostituito:

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.”.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto non si ritiene corretto che i dati relativi ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza siano pubblici anche dopo la scadenza degli stessi.

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- Il comma 2 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto i dati contenuti nel Conto Annuale, oltre ad avere formati e codici di difficile comprensione, sono già pubblicati, in forma semplificata, dal Ministero dell'Economia e dunque tale previsione si configura come una inutile duplicazione di adempimenti.



Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

- Il comma 1 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che tale obbligo di pubblicazione dei CCNL applicabili al personale dipendente si traduca in un ulteriore aggravamento degli obblighi a carico delle PA, non avendo nulla a che vedere con la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

- Al comma 1 la lett. d) è soppressa.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto la lett. d) ripropone i contenuti dell'art. 19 dello schema di decreto ed appare dunque superflua e foriera di confusioni applicative.

Art. 31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

- L'art. 31 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto si ritiene che la pubblicazione di tali dati relativi ai "rilievi non recepiti" si traduca in un inutile appesantimento degli adempimenti a carico degli Enti.



Art. 43
Responsabile per la trasparenza

- Il comma 5, primo periodo, è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto si ravvisa un eccesso di delega; in ogni caso, non è chiaro quali sarebbero le relative sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi in materia di pubblicazione dei dati.

Art. 45
**Compiti della commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni CIVIT**

- Al comma 4, il primo, secondo e terzo periodo sono soppressi.

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto si ravvisa un eccesso di delega. In ogni caso, per quanto riguarda l'applicazione, non è chiaro quali sarebbero le relative sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi in materia di pubblicazione dei dati.

Art. 49
Norme transitorie

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2 bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono adempiere alle disposizioni di cui al presente decreto mediante l'Unione.



Motivazione

Il presente emendamento si rende necessario al fine di consentire il progressivo adeguamento da parte degli Enti di minore dimensione e per tenere conto dei processi associativi ancora in divenire.

Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente

- Al comma 1, lett. a), il num. 4) è così modificato:

4) Il numero 5 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento viene presentato per esigenze di coordinamento della vigente disciplina.



Acc. e



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7/02/2013



**Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, c. 35, della L. 190/2012,
recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni.**

Conferenza unificata 7 febbraio 2013



Osservazioni

Lo schema di decreto legislativo sul "riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni" è un passaggio essenziale per attuare le finalità della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e raccoglie in un unico corpo normativo le diverse disposizioni inserite nel tempo nella legislazione in modo confuso in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza pubblica assurge a presupposto per l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini e per il controllo democratico e diffuso sull'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo l'esempio del Freedom Information Act statunitense, e viene intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Al fine di consentire un agevole accesso alle informazioni, i dati dovranno essere pubblicati in un'apposita sezione dei siti istituzionali, denominata "Amministrazione trasparente", in conformità alle specifiche e alle regole tecniche che saranno stabilite dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il passaggio da un'amministrazione autoreferenziale ad un'amministrazione che rende verificabile dai cittadini in modo costante la sua organizzazione ed attività presuppone un'azione di forte cambiamento del modo di operare attuale che non può essere affidata solo alle norme, ma deve essere accompagnata da una costante attività di supporto alle amministrazioni da parte di tutti gli attori istituzionali interessati.

L'ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell'accesso civico e del responsabile della trasparenza, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti, comporteranno infatti **azioni importanti di adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni che saranno possibili solo se il passaggio all'amministrazione trasparente sarà accompagnato dalla semplificazione dei sempre maggiori obblighi di comunicazione dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali che le leggi sempre più impongono.**

La trasparenza e la pubblicità delle pubbliche amministrazioni può diventare in questo modo il passaggio cruciale per attuare finalmente i principi costituzionali di autonomia e responsabilità dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato, ovvero di tutti i soggetti costitutivi della Repubblica.

L'Unione delle Province d'Italia, nel dare parere favorevole sul decreto in oggetto, formula i seguenti osservazioni affinché siano tenute in considerazione nell'approvazione definitiva del Decreto da parte del Consiglio dei Ministri e auspica che sia da subito istituita presso la Conferenza unificata una commissione paritetica che possa seguire il percorso di attuazione di quest'importante provvedimento.



Art. 7
Dati aperti e riutilizzo

- Dopo il comma 1, inserire il seguente comma "2. *La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al comma 1 assorbe ogni eventuale obbligo di comunicazione degli stessi ad altre pubbliche amministrazioni*".

Motivazione

L'ampliamento degli obblighi di trasparenza, gli istituti dell'accesso civico e del responsabile della trasparenza, i tempi e le modalità di pubblicazione dei documenti, comportano azioni importanti di adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni che saranno possibili se il passaggio all'amministrazione trasparente sarà accompagnato dalla semplificazione dei sempre maggiori obblighi di comunicazione dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali che le leggi sempre impongono.

Art.10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

- Al comma 3, dopo le parole "*Piano della Performance*" sono aggiunte le seguenti "*e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali*".

Motivazione

L'emendamento viene presentato perché negli enti locali il ciclo della performance si attua mediante gli strumenti di programmazione e controllo previsti e disciplinati dal D.lgs n. 267/2000.

Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione

- Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

I bis: "E' in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni."

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto appare necessario salvaguardare l'autonomia già riconosciuta agli Enti Locali.



Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Relativamente a quest'articolo deve essere verificata per quanto riguarda gli enti locali con quanto già stabilito dall'art. 41 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Occorre evitare duplicazioni di norme simili sulla stessa materia e pertanto si propone la soppressione della norma del TUEL tra le abrogazioni previste nell'articolo 53

Art. 48

Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

- Al comma 3, dopo la parola "sentiti" aggiungere le parole "la Conferenza unificata"-
- Aggiungere alla fine il seguente comma "6. Presso la Conferenza unificata è istituito il Comitato paritetico per l'attuazione delle disposizioni sugli obblighi di pubblicità e trasparenza, costituito da 6 rappresentanti delle amministrazioni centrali e da 6 rappresentanti delle amministrazioni territoriali."

Motivazione

Il passaggio da un'amministrazione autoreferenziale ad un'amministrazione che rende verificabile dai cittadini in modo costante la sua organizzazione ed attività presuppone un'azione di forte cambiamento del modo di operare attuale che non può essere affidata solo alle norme, ma deve essere accompagnata da una costante attività di supporto alle amministrazioni da parte di tutti gli attori istituzionali interessati.

Art. 53

Abrogazione espressa di norme primarie

Dopo il n. 15) aggiungere il seguente: "16) articolo 41 bis del del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

Motivazione

Occorre evitare duplicazioni di norme simili sulla stessa materia come ci sarebbe tra l'articolo 14 del presente decreto e l'articolo del TUEL di cui si propone la soppressione.





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott. ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'odierno provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

In base a tali disposizioni il Governo è delegato ad adottare un decreto volto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità secondo, fra l'altro, i seguenti criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
- c) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti *web* istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento sia a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

d) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare;

e) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili *on line* in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;

f) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

g) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di una parte meramente ricognitiva di norme già vigenti che prevedono obblighi di pubblicazione, per la pubblica amministrazione, di atti, documenti, dati e informazioni.

Diverse sono poi le disposizioni innovative, volte a coordinare nel testo unico all'esame quelle già esistenti e a stabilire principi e regole utili ad assicurare piena attuazione al principio della trasparenza.

L'esame del Garante verterà principalmente (ma non solo) su queste ultime, e in particolare su quelle applicabili a "dati personali", al fine di valutarne la compatibilità con la disciplina anche comunitaria in materia di protezione dei dati personali.

RILEVATO

Il tema della trasparenza (o comunque della diffusione di informazioni) riveste grande importanza per il Garante e per le Autorità di garanzia sulla protezione dei dati personali degli altri Paesi europei, in particolare per quanto riguarda il contemperamento di tale principio con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) come interpretata ed applicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr., in particolare, Corte di Giustizia 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09).

Al riguardo, si rammenta che il Garante ha adottato in materia le *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenute anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web* (prov. 2 marzo 2011).

L'odierno decreto legislativo si pone quale completamento di un percorso normativo del Parlamento e del Governo in relazione al quale l'Autorità non sempre è stata messa in condizione di esprimere agevolmente le proprie

valutazioni a garanzia del diritto alla protezione dei dati personali, come invece nel caso del presente schema di decreto. L'espressione dell'odierno parere è, quindi, un'occasione preziosa per il Garante per valutare la conformità dell'intervento normativo alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali e per contribuire in maniera sistematica al bilanciamento di valori costituzionali così importanti, come la trasparenza, la riservatezza degli individui e la protezione dei loro dati personali.

Ciò, peraltro, assume particolare importanza alla luce dell'ambito di applicazione del decreto legislativo, che disciplina in maniera organica i casi di pubblicazione di dati mediante inserzione sui siti istituzionali, cioè, in definitiva, mediante diffusione sul *web*, che è, per definizione, la forma più ampia e più invasiva di diffusione di dati.

I rischi connessi al trattamento dei dati personali sulla rete emergono ancora di più ove si consideri la delicatezza di talune informazioni e la loro facile reperibilità una volta pubblicate, grazie anche ai motori di ricerca.

Sotto il primo profilo, si pensi ai dati idonei a rivelare condizioni di disagio economico-sociale di anziani, disabili, o altri soggetti deboli, la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati. Sotto l'altro aspetto, si consideri anche il rischio di "cristallizzazione" delle informazioni sul web, a fronte di oggettive difficoltà pratiche (oltre che giuridiche, a volte) nell'ottenere la loro cancellazione una volta decorso il termine di pubblicazione e, soprattutto, laddove un termine non sia fissato o comunque i dati non siano cancellati dopo il raggiungimento dello scopo perseguito, in violazione del cd. "diritto all'oblio".

Di tutti questi rischi si terrà conto nella disamina dell'articolato, in relazione al quale il Garante svolge le osservazioni di seguito riportate.

RITENUTO

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

1. La trasparenza e la pubblicazione di dati personali.

1.1. Le norme del decreto individuano, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Nel preambolo del provvedimento, inoltre, la trasparenza è correlata al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma secondo, della Costituzione ed al principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Viceversa, non sono richiamati né la disciplina in materia di protezione dei dati personali, né i principi costituzionali dei quali la stessa costituisce attuazione, che rappresentano, invece, i 'limiti esterni' alla trasparenza e che con essa devono essere necessariamente bilanciati.

Si ritiene, pertanto, necessario che il preambolo sia integrato con il riferimento ai parametri costituzionali di cui all'articolo 2 della Costituzione, essendo l'articolo 117 già richiamato nel suo complesso e dunque anche con

riferimento all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come richiamato dall'articolo 6 del Trattato di Lisbona, nonché al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice").

1.2. Lo schema di decreto individua gli "obblighi di trasparenza" posti a carico delle "pubbliche amministrazioni" come definite dall'articolo 11. Inoltre esso definisce la "pubblicazione" come la "pubblicazionenei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati" (art. 2).

Lo schema sembra prevedere due forme di pubblicazione: quella obbligatoria, in quanto stabilita dalla "normativa vigente", come prevede espressamente l'articolo 3, e quella non obbligatoria (art. 4, comma 3). I documenti, le informazioni e i dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria sono definiti dallo schema "pubblici", così che tutti hanno il diritto di conoscerli, di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

In generale, la pubblicazione di atti o documenti o di specifiche informazioni o dati, anche personali, prevista da norme di legge o di regolamento (cioè "dalla normativa vigente" come prevede lo schema) è coerente con la disciplina comunitaria in materia di protezione dei dati personali (art. 7, primo paragrafo, lett. c), dir. 95/46/CE; artt. 19, comma 3, 20, 21 e 22 del Codice), fermo restando il rispetto degli altri principi in materia (sui quali si tornerà più avanti).

Non sarebbe, di converso, in linea con i medesimi principi rimettere la scelta in ordine alla pubblicazione di dati e documenti alla mera discrezionalità amministrativa delle singole pubbliche amministrazioni, con il rischio, peraltro - in assenza di una specifica norma (di legge o di regolamento) che autorizzi la diffusione dei dati - di decisioni differenziate da parte delle pubbliche amministrazioni, a fronte della necessità di garantire il diritto alla protezione dei dati personali in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

Al riguardo, lo stesso articolo 4, comma 3, prevede che la pubblicazione di informazioni che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare avvenga "anche ricorrendo a forme di anonimizzazione in presenza di dati personali". La formulazione della norma suscita tuttavia perplessità in quanto sembra costituire un'autorizzazione permanente alla diffusione da parte di un soggetto pubblico di dati personali anche in assenza della previsione legislativa o regolamentare di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice. Pertanto, la norma in questione deve essere modificata prevedendo la salvaguardia della predetta disposizione e prescrivendo come necessaria, e non meramente facoltativa, l'anonimizzazione in presenza di dati personali.

Il comma 3 dell'articolo 4 potrebbe, pertanto, essere sostituito dal seguente: *"Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."*

2. Il principio di pertinenza e di indispensabilità dei dati.

Il diritto alla protezione dei dati personali trova il suo pieno ed effettivo riconoscimento solo se sono rispettati tutti i principi e le regole alla base delle garanzie previste dalla normativa comunitaria e dal Codice a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e della sua dignità. Fra questi assumono particolare importanza il *principio di necessità*, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati *personali* (art. 3 del Codice), il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali e quello di indispensabilità del trattamento di dati sensibili e giudiziari, tutti di derivazione comunitaria (artt. 3, 11, comma 1, lett. d), e 22, comma 3, del Codice; art. 6 direttiva 96/45/CE). Tali principi devono trovare applicazione anche in presenza di norme di legge e di regolamento che impongano la pubblicazione di atti o documenti. In tal caso, deve essere rimessa alla cura dell'amministrazione la selezione, all'interno dell'atto o documento in via di pubblicazione, dei dati personali da oscurare o comunque da espungere.

Come ha ricordato il Garante nelle *Linee guida* citate, prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente pubblico deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario. Ad esempio, nel caso degli enti locali, la circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengano in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). In proposito, può risultare utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

Lo schema di decreto sembra tener conto di tali esigenze (art. 4, comma 4), ma con una formulazione che lascia qualche dubbio interpretativo circa la obbligatorietà della selezione preventiva dei dati personali da sottrarre alla pubblicazione. Si ritiene necessario, pertanto, integrare il medesimo articolo 4 con una disposizione che richiami l'applicazione doverosa dei predetti principi nei termini appena descritti.

Tale osservazione potrebbe essere recepita aggiungendo al comma 4, il seguente periodo o altro di analogo tenore: *"Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere comunque non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione."*

Applicazione concreta dei principi di pertinenza e di indispensabilità si rinviene – fra l'altro – nel successivo paragrafo 10.

3. Dati sensibili e giudiziari. Dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Com'è noto le categorie dei dati sensibili e giudiziari sono assoggettate ad una disciplina di maggior rigore e con più ampie garanzie a tutela dei diritti dell'interessato.

Opportunamente quindi lo schema di decreto prevede una differenziazione delle modalità di diffusione dei dati (art. 4, comma 1). La disposizione però deve essere perfezionata, chiarendo, innanzitutto, se si intenda escludere del tutto dall'ambito di applicazione del presente decreto e quindi dalla diffusione (*rectius* dalla "pubblicazione", come definita all'articolo 2) i dati sensibili e giudiziari o, in caso contrario, precisando quali siano le modalità di diffusione consentite per tali categorie di dati.

Quanto ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, si rammenta che per previsione normativa nazionale, di derivazione comunitaria, quale presidio della riservatezza e dignità della persona, è previsto il divieto assoluto di diffusione (quindi di pubblicazione con mezzi che ne consentano una fruizione generalizzata) di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli individui (art. 22, comma 8, del Codice; art. 8 dir. 95/46/CE).

In tal senso è opportuno che lo schema di decreto sia integrato prevedendo espressamente che la pubblicazione di dati personali non può riguardare dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, nonché – dato il particolare contesto normativo – quelli idonei a rivelare la vita sessuale degli individui (la previsione potrebbe essere inserita, ad esempio, nel comma 6 dell'articolo 4, concernente appunto i limiti alla diffusione delle informazioni). Ciò, sul presupposto che le due categorie di dati appena descritte sono assoggettate dalla normativa vigente ad eguali garanzie, particolarmente elevate, in particolare rispetto all'applicazione della normativa sul diritto di accesso a dati e documenti ai sensi della legge n. 241 del 1990 (artt. 59 e 60 del Codice).

4. La conoscibilità dei dati "pubblici".

4.1. Motori di ricerca e indicizzazione

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che la pubblicazione dei dati personali avvenga attraverso i siti istituzionali e secondo modalità che ne consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità mediante motori di ricerca.

Al riguardo, l'Autorità richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di rendere rintracciabili i dati oggetto di pubblicazione solo con motori di ricerca interni ai siti, posto che un obbligo indifferenziato e ampio, come quello previsto dalla norma, appare contrario al principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali rispetto alle specifiche finalità di trasparenza di volta in volta perseguite (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice), e incide negativamente sull'esigenza di avere dati esatti, aggiornati e contestualizzati.

In proposito si rammenta che nelle Linee guida citate il Garante ha ritenuto preferibile le funzionalità di ricerca interne ai siti in quanto assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione, garantendo nel contempo la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che si intende mettere a disposizione del pubblico.

4.2. Pubblicità dei dati ed accesso civico.

Correlata alla configurazione della trasparenza quale strumento per il controllo diffuso sull'esercizio delle pubbliche funzioni è la espressa previsione (art. 3) del diritto di ciascuno "alla conoscibilità", ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni descritte) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Rispetto a dati e documenti pubblici l'articolo 5 riconosce a ciascuno il diritto di "accesso civico", così introducendo, tra l'altro, un istituto non previsto dalla legge delega. Si tratta, in particolare, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblicino gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali.

Pubblici ai fini in esame, e dunque soggetti a libero accesso da parte di ciascuno sono pertanto non già dati e documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali si prescrive la pubblicazione obbligatoria. Proprio per questo, però, all'articolo 5, comma 5, oggetto del diritto di accesso civico dovrebbero essere non già i documenti o dati qualificati come "pubblici" ma quelli di cui sia invece prevista la pubblicazione obbligatoria.

5. Finalità di rilevante interesse pubblico.

L'articolo 4, comma 2, sembra voler individuare nella trasparenza una nuova "finalità di rilevante interesse pubblico" legittimante il trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 20 e 59 del Codice).

Al riguardo, si suggerisce di perfezionare la disposizione chiarendo che la finalità di rilevante interesse pubblico è la "realizzazione della trasparenza pubblica" (cui faceva riferimento una precedente versione dello schema di decreto) e non la pubblicazione nei siti istituzionali dei dati relativi agli interessati (questa è l'attività consentita, unitamente al relativo trattamento dei dati). Tale osservazione potrebbe essere recepita sostituendo le parole da "integra" sino alla fine del comma con le seguenti: "*è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.*".

Inoltre è necessario che la disposizione sia raccordata con gli articoli 65 ("diritti politici e pubblicità dell'attività di organi") e 68 ("benefici economici ed abilitazioni") del Codice che già prevedono vari trattamenti legittimamente effettuabili per finalità di rilevante interesse pubblico in materie affini a quella oggetto del presente decreto, ricorrendo alla salvaguardia di tali norme (ad es.: "*Fatto salvo quanto previsto da.....*").

Al riguardo si richiama l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul fatto che, sul piano applicativo, le singole amministrazioni saranno

tenute a valutare la necessità di individuare, con regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili per il trattamento dei dati effettuati per la suesposta finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice.

6. Riutilizzo dei dati.

Profili di criticità emergono anche in relazione all'articolo 7, secondo il quale i dati resi pubblici in conformità al regolamento *“sono liberamente riutilizzabili secondo la normativa vigente, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”*. Tale previsione pare porsi in contrasto con il principio di finalità, anch'esso di matrice europea, in base al quale i *dati personali*, legittimamente raccolti, possono essere utilizzati in altre operazioni del trattamento solo *“in termini compatibili”* con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice; art. 6 direttiva 95/46/CE).

La materia del riutilizzo dei documenti nel settore pubblico è disciplinata, com'è noto, dalla direttiva 2003/98/CE e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che prevede limiti e condizioni al riutilizzo dei documenti e fa salva espressamente la disciplina sulla protezione dei dati personali, obbligando gli Stati membri a non pregiudicare *“in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti”* dalla disciplina di protezione dei dati personali (cfr. considerando 21 e art. 1, comma 4, dir.; art. 4, comma 1, d.lg. n. 36/2006).

Al predetto decreto legislativo n. 36/2006 fa riferimento anche l'articolo 52 del CAD, il quale stabilisce, più in generale, che il riutilizzo dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Infine al medesimo decreto legislativo n. 36/2006 rinvia anche l'articolo 68, comma 3, del CAD, a proposito dei dati di tipo aperto.

In tale quadro, mentre la definizione di *“riutilizzo”* contenuta nel decreto legislativo n. 36/2006 consente l'uso del *documento* e del *dato* a fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali, ai sensi del Codice, in base al principio di finalità, i dati personali possono essere riutilizzati solo in termini di compatibilità con gli scopi originari.

La preoccupazione che tale principio finalistico non sia tenuto nella dovuta considerazione dall'odierno decreto è avvalorata dalla Relazione illustrativa nella quale si specifica che *“la trasparenza consente [...] di attivare anche un'economia legata a dati pubblicati in formato aperto e rielaborabili. Le aziende e i privati potranno, infatti, utilizzare i dati pubblici per realizzare servizi a valore aggiunto e per migliorare la qualità della vita dei cittadini”*.

In proposito, è opportuno richiamare il parere del Garante europeo della protezione dei dati sul «pacchetto dati aperti» della Commissione europea, costituito da una proposta di direttiva che modifica la predetta direttiva 2003/98/CE, da una comunicazione sui dati aperti e dalla decisione 2011/833/UE della Commissione relativa al riutilizzo dei documenti della Commissione che, nelle proprie conclusioni, pur evidenziando i notevoli benefici che il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico contenenti dati personali può arrecare, richiama l'attenzione sui rischi considerevoli che esso può comportare per la

protezione dei dati personali. Alla luce di tali rischi, il GEPD "raccomanda che la proposta definisca più chiaramente in quali situazioni e fatte salve quali salvaguardie le informazioni contenenti dati personali possono dovere essere messe a disposizione per il riutilizzo. In particolare, la proposta deve:

- definire più chiaramente il campo di applicabilità della direttiva PSI ai dati personali (sezione 3.1),
- prevedere che venga svolta una valutazione dall'ente pubblico interessato prima che qualsivoglia informazione del settore pubblico contenente dati personali sia messa a disposizione per il riutilizzo (sezione 3.1),
- ove opportuno, imporre che i dati siano resi completamente o parzialmente anonimi e che le condizioni di concessione delle licenze vietino espressamente la reidentificazione delle persone e il riutilizzo di dati personali per scopi che potrebbero riguardare individualmente gli interessati (sezioni 3.2 e 3.3),
- disporre che i termini della licenza per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico contengano una clausola di protezione dei dati ogniqualvolta si trattino dati personali (sezione 3.3),
- ove necessario, considerando i rischi per la protezione dei dati personali, imporre a chi chiede il riutilizzo di dimostrare (attraverso una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o mediante altre modalità) che eventuali rischi per la protezione dei dati personali vengano adeguatamente presi in considerazione e che chi chiede il riutilizzo tratterà i dati in conformità della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati (sezione 3.3),
- chiarire che il riutilizzo può essere subordinato allo scopo per cui viene effettuato, in deroga alla regola generale che autorizza il riutilizzo per fini commerciali e non commerciali (sezione 3.3)".

In conclusione, il mero rinvio presente nello schema all'osservanza delle "disposizioni di protezione dei dati personali" (cfr. art. 1, comma 2 dello schema) non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di finalità, dovendo la disciplina che si intende introdurre essa stessa incorporare i principi di protezione dei dati personali contenuti nella direttiva 95/46 nonché nella direttiva 2003/98.

Si ritiene necessario, pertanto, integrare l'articolo 7 con il seguente comma o con altro di analogo tenore: *"In caso di pubblicazione di dati personali, il loro utilizzo in altre operazioni di trattamento è consentito solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e comunque nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003."*

7. Durata della pubblicazione e accesso alle informazioni pubblicate nei siti

L'articolo 8, comma 3, stabilisce in 5 anni, per tutti i dati e i documenti, il periodo di pubblicazione obbligatoria, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; inoltre, prevede che i dati e documenti restino comunque pubblicati "fino a che gli atti non producono i loro effetti". La previsione di un unico termine generalizzato per tutti i dati non rispetta il principio di proporzionalità nella conservazione dei dati

personali rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). Né al riguardo può valere la salvaguardia –che la norma contiene– dei “diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali”, poiché il Codice non contiene tali termini, ma solo il principio di conservazione dei dati per un periodo di tempo proporzionato, appunto, cioè non superiore a quello necessario agli specifici scopi per i quali sono stati raccolti.

Si rimette quindi al Governo la valutazione circa una rimodulazione della norma con l’indicazione di termini differenziati, in ragione delle categorie di dati e delle specifiche finalità della pubblicazione (cfr. criterio di delega sub. lettera g)).

Inoltre, tale disposizione confligge con i diversi termini temporali previsti da altre norme di settore (es. art. 124 d.lg. n.127/2000 per gli enti locali). E’ opportuno quindi che siano fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente e non solo quelli di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, dell’odierno schema di decreto (come prevede ora la norma).

E’ importante, infine, che lo schema di decreto chiarisca, anche a beneficio dei soggetti pubblici interessati all’applicazione del decreto, quali adempimenti devono mettere in opera le amministrazioni alla scadenza del termine. Dal tenore dell’articolo 9, comma 2, sembra evincersi che alla scadenza del termine i dati e documenti debbano essere conservati in altre sezioni del sito e resi comunque disponibili. Tale generica previsione vanifica di fatto la pubblicazione temporanea delle informazioni stabilita al precedente articolo 8 con l’apposizione di un termine. Per quanto riguarda i dati personali, ciò si tradurrebbe in una loro permanenza, sul *web*, *sine die*, per giunta indicizzati e reperibili mediante motori di ricerca, magari senza alcuna ragione dipendente dal perseguimento della specifica finalità di trasparenza e in violazione del “diritto all’oblio” (cfr. Corte di Giustizia 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09).

Valuti quindi l’Amministrazione di prevedere una disciplina più articolata al riguardo, anche stabilendo una conservazione separata ad accesso selettivo e mirato dei documenti e dei dati dopo la scadenza del termine di pubblicazione, e comunque sancendo la cancellazione dei dati personali. Una più puntuale disciplina degli adempimenti a carico della p.a., decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria, dovrà essere stabilita anche per i dati indicati agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

PARTE II - NORME DI SETTORE CONCERNENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

8. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti di organi di indirizzo politico

Lo schema di decreto disciplina all’articolo 14 gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, prevedendo la pubblicazione, fra l’altro, delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (recante norme per la pubblicità della situazione patrimoniale

di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), come modificata dall'odierno schema (art. 14 comma 1, lett. f)).

Per meglio comprendere la portata dell'intervento normativo, è utile una breve descrizione dell'attuale assetto normativo della materia previsto dalla legge n. 441/1982 (al netto, cioè, delle modifiche ad essa apportate dallo stesso schema di decreto, su cui si tornerà più avanti).

Il decreto fa riferimento alle seguenti dichiarazioni previste dalla predetta legge:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

4) la situazione patrimoniale sopra descritta e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;

5) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi, anche rispetto al coniuge e ai figli consenzienti;

6) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione nonché, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale dei redditi, anche rispetto al coniuge e ai figli conviventi.

Tali adempimenti sono previsti, nel testo vigente, per i parlamentari, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato e, "secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli", per i seguenti altri soggetti: consiglieri regionali; consiglieri provinciali; i consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti; membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Tali soggetti devono depositare la documentazione sopra descritta presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, se parlamentari, presso quello del Senato, se componenti del Governo, o presso l'analogo organo di "vertice" negli altri casi (artt. 2, 10 e 11, primo comma, l. n. 441/1982).

La documentazione descritta, ivi comprese le dichiarazioni del coniuge non separato e dei figli conviventi, ove prodotte, è pubblicata in appositi bollettini dei vari organi (artt. 9 e 11, secondo comma; ad esempio, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi). La documentazione è pubblicata integralmente, salvo per quanto riguarda

la dichiarazione dei redditi della quale si pubblicano solo "le notizie risultanti dal quadro riepilogativo".

Il presente decreto modifica, con interventi mirati, la legge n. 441/1982 (art. 52, comma 1, dello schema). In particolare si estende la platea dei soggetti titolari di incarichi pubblici cui è rimesso l'obbligo di trasparenza, sino a ricomprendervi anche: i vice ministri, i componenti della giunta regionale e provinciale, i consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti (rispetto ai 50000 attuali), fermi restando in ogni caso i capoluoghi di provincia.

Quanto ai soggetti diversi dal titolare dell'incarico pubblico, l'articolo 2, secondo comma, della legge è modificato con il riferimento al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela. Da questo punto di vista quindi l'ambito di applicazione della legge è esteso ai figli non conviventi, ai fratelli e ai genitori del titolare dell'incarico pubblico.

La legge n. 441/1982 è modificata dallo schema di decreto solo nei termini sopra esposti: ne consegue che, di essa rimangono applicabili le disposizioni che prevedono la pubblicazione della descritta documentazione nei bollettini di settore.

Oltre alle modifiche alla legge n. 441/1982 lo schema di decreto reca un'importante previsione normativa: stabilisce cioè, come anticipato sopra, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della ripetuta legge n. 441/1982, *"limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano"*.

Sotto questo profilo, poiché restano applicabili le disposizioni della legge n. 441/1982 che prevedono la pubblicazione delle dichiarazioni sui bollettini, il *quid novi* della norma è rappresentato dalla pubblicazione sui siti istituzionali delle stesse informazioni diffuse mediante il bollettino.

Tutto ciò premesso, l'Autorità osserva che la disciplina complessiva introdotta in materia dallo schema di decreto appare sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire.

Si consideri, infatti, l'invasività della pubblicazione mediante diffusione sul *web*, rispetto, peraltro, a una massa enorme di informazioni che in alcuni casi possono rivelare aspetti, anche intimi, della vita privata delle persone, soprattutto se ci si riferisce al coniuge, ai figli e ai parenti, che sono estranei all'incarico pubblico (si pensi ai possibili risvolti sociali di una lettura mirata, se non tendenziosa, del reddito e della consistenza patrimoniale dei soggetti, specie in ambiti territoriali ristretti, e ai connessi rischi di discriminazione sociale).

Per quanto riguarda i soggetti "terzi" rispetto all'incarico pubblico, è necessario circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale ed assicurare che il consenso alla pubblicazione dei dati sia un consenso effettivamente libero e reso in assenza di condizionamenti. Infatti, poiché si prevede che venga data "evidenza al mancato consenso" alla pubblicazione delle dichiarazioni, vi è il rischio concreto che, in sede di applicazione, la norma non persegua, di fatto, la finalità di trasparenza cui tende, ma esponga, di converso, tali soggetti a pericolose stigmatizzazioni ove non esprimano il consenso alla pubblicazione. In tal senso si ritiene doveroso sopprimere la disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al

mancato consenso, peraltro non prevista dall'articolo 1, comma 35, lett. c), della legge n. 190/2012.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità, per assicurare un equo bilanciamento fra i valori costituzionali in gioco e il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di una riflessione generale sull'impianto della disciplina in esame, auspicando modifiche allo schema di decreto che introducano, selettivamente, una graduazione degli obblighi di pubblicazione, sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, che del contenuto degli atti da pubblicare.

Ciò, peraltro, a fronte di un criterio di delega (art. 1, comma 35, lett. c)) che, per un verso, non sembra consentire interventi significativamente modificativi della disciplina ("precisazione" degli obblighi di pubblicità; rinvio alle norme che già prevedono obblighi di pubblicità, oggetto di sola ricognizione e coordinamento; riferimento alla situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico), ma, per altro verso, appare già ampiamente "rispettato" dal legislatore delegato con l'ampliamento della platea dei soggetti pubblici cui si devono riferire gli obblighi di trasparenza.

In particolare, per quanto riguarda i titolari degli incarichi, potrebbero essere previste differenziazioni fra organi locali e nazionali oppure, per quanto riguarda le autonomie, fra le cariche elettive e i livelli di governo (consiglieri e assessori).

Inoltre, della dichiarazione dei redditi siano pubblicate sul web, al massimo, le sole "notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi", come stabilito dall'articolo 9 della predetta l. n. 441/1982, non abrogato dallo schema di decreto. La previsione è dettata al fine di evitare la diffusione di dati, anche sensibili - contenuti nelle dichiarazioni dei redditi - non strettamente pertinenti rispetto alle finalità della legge (come, ad esempio, talune detrazioni fiscali o, probabilmente, anche la scelta del contribuente circa la destinazione del "5 per mille").

Infine la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 47, comma 1, deve essere meglio coordinata con quanto previsto dall'articolo 14 e dalla legge n. 441/1982, in quanto non è chiaro a quale "comunicazione" si faccia riferimento.

9. La pubblicazione di dati relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

Particolare attenzione meritano le disposizioni dello schema che prevedono la pubblicazione di dati riferiti ai dirigenti e agli altri dipendenti pubblici, che investono delicati profili anche "lavoristici", tenuto conto che lo schema di decreto legislativo (ed invero già la legge di delega) focalizza il proprio "raggio d'azione" scorrendo dalla trasparenza dell'amministrazione e dell'attività amministrativa - strumentale al buon andamento della medesima - alla trasparenza dell'attività dei singoli che, a vario titolo, nell'interesse della stessa operano o che dall'amministrazione percepiscono (a vario titolo) emolumenti.

Al riguardo, non risulta che nei lavori preparatori dell'odierno decreto sia stata effettuata una adeguata valutazione di impatto sui diritti fondamentali (in particolare il diritto alla protezione dei dati personali), sulla dignità e

riservatezza dell'ampia platea dei soggetti interessati dal regime di pubblicità (indicati in particolare agli articoli 15, 16, 18 e 22, commi 4 e 5).

Con specifico riferimento ai profili di conformità al diritto alla protezione dei dati personali della pubblicazione di informazioni relative agli emolumenti o salari percepiti da quanti operano nelle pubbliche amministrazioni, la materia ha altresì formato oggetto di vaglio della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) (C-465/00, C-138/01 e C-139/01 riunite; C-92/09 e 93/09, riunite), che ha enunciato – fra gli altri – il principio generale secondo cui *“le istituzioni, prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica, devono soppesare l'interesse dell'Unione a garantire la trasparenza delle proprie azioni con la lesione dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e 8 della Carta”, non potendosi postulare “alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali, anche qualora siano coinvolti rilevanti interessi economici.”*

L'attività di ponderazione che la Corte di giustizia ha richiesto nei casi sottoposti alla sua valutazione, non risulta essere stata effettuata con riguardo alle previsioni contenute nello schema di decreto legislativo.

Sotto altro profilo, è importante sottolineare che, alla luce di una indagine ricognitiva della normativa in materia vigente negli altri Paesi europei (e non solo), la situazione italiana (prefigurata in relazione al livello di trasparenza dei pubblici dipendenti risultante dall'applicazione della disciplina in esame) risulterebbe quasi unica, anche prendendo a termine di paragone il modello del *Freedom of Information Act* statunitense (richiamato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, p. 3), atteso che lo stesso assicura un ampio regime di accessibilità ai dati (anche personali e, specificamente, alle informazioni relative ai compensi versati ai *civil servants*), ma non la loro pubblicazione *on line* con le modalità previste dallo schema di decreto.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la disciplina complessiva introdotta in questo specifico settore sia sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza che lo stesso provvedimento normativo intende perseguire, attesa anche l'invasività della pubblicazione dei dati mediante diffusione sul *web*.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, il Garante, per assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di una riflessione generale sull'impianto della disciplina in esame, auspicando modifiche allo schema di decreto che, da un lato, circoscrivano la pubblicazione obbligatoria a un novero più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, che consentano comunque un controllo diffuso sull'attività della pubblica amministrazione per assicurarne il buon andamento e, dall'altro, individuino modalità di diffusione dei dati meno invasive della sfera personale.

10. Obblighi di pubblicazione concernenti atti e provvedimenti amministrativi

Gli articoli 23, 26 e 27 disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (la pubblicazione di “procedimenti” amministrativi resta disciplinata, invece, nei commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, cd. legge anticorruzione, non abrogati dall'odierno schema).

In particolare, l'articolo 23 prevede la pubblicazione degli "elenchi dei provvedimenti adottati" e in particolare di quelli di natura autorizzatoria, concessoria, relativi a concorsi, ovvero anche concernenti sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici. La disciplina più specifica di questi ultimi è demandata agli articoli 26 e 27.

Di ogni provvedimento contenuto nell'elenco devono essere pubblicati il contenuto, l'oggetto e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo: la pubblicazione deve avvenire nella forma di una "scheda sintetica" (art. 23, comma 2). La norma non chiarisce con quale livello di dettaglio debbano essere riportate le informazioni, né se in tale scheda possano confluire anche dati personali, o comunque identificativi del destinatario del provvedimento, che in alcuni casi potrebbe essere il beneficiario di un sussidio a altro vantaggio economico particolarmente delicato.

L'articolo 26, a sua volta, riproduce in parte l'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, la cui applicazione è stata oggetto di numerosissimi quesiti e segnalazioni pervenuti al Garante che lamentavano la pubblicazione anche di dati sensibili o comunque lesivi della dignità della persona. Per altro verso esso riproduce testualmente una previsione già contenuta nell'articolo 1, comma 16 della stessa legge n. 190 del 2012 (non abrogato dallo schema di decreto) in base alla quale è disposta la pubblicazione di "vantaggi economici di qualunque genere a persone....".

Anche alla luce del contesto normativo da cui proviene la norma (contrasto della corruzione, in particolare per quanto riguarda le concessioni di appalti o l'affidamento di lavori e forniture) essa non dovrebbe trovare applicazione per ogni forma di sussidio, contributo o vantaggio economico previsto per il cittadino, come ad esempio quelli nel campo della solidarietà sociale (si pensi alla *social card*) i cui procedimenti sono spesso idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari del contributo o comunque situazioni di particolare bisogno o disagio sociale (in tal senso si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, nella fruizione di prestazioni sociali, collegate alla situazione reddituale come l'esenzione dal contributo per la refezione scolastica o l'esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario). Fermo restando che deve essere comunque rispettato il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice), l'eventuale diffusione sul *web* di altre informazioni sensibili o comunque idonee ad esporre l'interessato a discriminazioni, presenta rischi specifici per la dignità degli interessati, che spesso versano in condizioni di disagio economico-sociale.

In tale quadro, non sarebbe giustificato diffondere dati particolarmente delicati, che non appaiono pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-ISEE ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa l'interessato.

Non dovrebbero inoltre essere riportati, in particolare: i titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); i criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti

con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"); nonché, la destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria oncologica", o contributo per donne che hanno subito violenze).»

L'individuazione in dettaglio dei dati da escludere dalla pubblicazione potrebbe essere demandata ad uno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 48.

In conclusione, in ossequio ai principi di necessità, pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati, si ritiene necessario perfezionare lo schema al riguardo, escludendo espressamente dall'obbligo di pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati, ovvero lo stato economico-sociale disagiato degli stessi, nei termini appena descritti.

11. Tutela giurisdizionale.

L'articolo 50 dello schema stabilisce che "le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104" concernente la giurisdizione amministrativa.

Com'è noto, il diritto alla protezione dei dati personali trova la propria tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152 del Codice; art. 10 d.lg. 1° settembre 2011, n. 150).

Poiché le controversie cui si riferisce il presente articolo possono riguardare il trattamento di dati personali, è evidente che per questa parte esse sarebbero comunque sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rinvio del presente schema all'osservanza delle "disposizioni di protezione dei dati personali" (cfr. art. 1, comma 2 dello schema) non appare in questo caso sufficiente a salvaguardare con certezza l'applicazione della descritta disciplina processuale del diritto alla protezione dei dati personali, sicché si rende necessario integrare l'articolo 50 con il seguente periodo: "Resta ferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto a controversie che riguardano comunque l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."

12. Norme di attuazione e transitorie

12.1 Si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che sia acquisito il parere del Garante sugli schemi di dPCM che dovranno individuare criteri, modelli e schemi standard per la codificazione e la rappresentazione dei documenti e dei dati oggetto di pubblicazione (art. 48, comma 3).

12.2 L'articolo 49, comma 2, stabilisce che con dPCM siano determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al di là delle specifiche ragioni che hanno condotto alla previsione di tale regime particolare, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di specifiche modalità applicative delle disposizioni dell'odierno decreto anche rispetto agli ordinamenti di altre istituzioni o amministrazioni che presentino peculiarità o

specificità degne di essere salvaguardate, con particolare riferimento ai trattamenti di dati sensibili o comunque idonei a rivelare lo stato economico-sociale disagiato delle persone.

13. Modifiche formali.

Sotto il profilo meramente formale, all'articolo 45, comma 4, si suggerisce di sostituire le parole "soggetti titolari dei dati" con "soggetti interessati".

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con le seguenti condizioni:

- a) il preambolo sia integrato con il riferimento all'articolo 2 della Costituzione e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (punto 1.1);
- b) all'articolo 4, comma 1, si chiarisca se si intenda escludere del tutto dall'ambito di applicazione del presente decreto i dati sensibili e giudiziari o, in caso contrario, si precisi quali siano le modalità di diffusione consentite per tali categorie di dati (punto 3); inoltre, al medesimo comma 1, si precisi che la rintracciabilità dei dati è ammessa solo con motori di ricerca interni ai siti istituzionali (punto 4.1);
- c) il comma 3 dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente: *"Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."* (punto 1.2);
- d) all'articolo 4, comma 4, si aggiunga il seguente periodo o altro di analogo tenore: *"Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere comunque non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"* (punto 2);
- e) sia previsto espressamente nello schema (ad esempio al comma 6 dell'articolo 4) il divieto assoluto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui (punto 3);
- f) all'articolo 4, comma 2, le parole da "integra" sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: *"è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali."* (punto 5);

- g) all'articolo 5, comma 5, si chiarisca che oggetto del diritto di accesso civico sono non già i documenti o dati qualificati come "pubblici" ma quelli di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria (punto 4.2);
- h) l'articolo 7 sia integrato con il seguente comma o con altro di analogo tenore: *"In caso di pubblicazione di dati personali, il loro utilizzo in altre operazioni di trattamento è consentito solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e comunque nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003."* (punto 6);
- i) il comma 3 dell'articolo 8 sia rimodulato con l'indicazione di termini differenziati in ragione delle categorie di dati e delle specifiche finalità della pubblicazione, facendo salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente e non solo quelli di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, dell'odierno schema di decreto (punto 7);
- j) all'articolo 9, comma 2, si preveda una disciplina più articolata al riguardo, anche stabilendo un'accessibilità selettiva e mirata dei documenti e dei dati dopo la scadenza del termine di pubblicazione, e comunque sancendo la cancellazione dei dati personali, anche relativamente ai dati indicati agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 (punto 7);
- k) all'articolo 14 siano apportate modifiche che introducano, selettivamente, una graduazione degli obblighi di pubblicazione, sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, che del contenuto degli atti da pubblicare, nei termini di cui in motivazione, prevedendo in ogni caso la soppressione della disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al mancato consenso, e che della dichiarazione dei redditi siano pubblicate sul web, al massimo, le sole *"notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi"* (punto 8);
- l) lo schema di decreto sia modificato circoscrivendo la pubblicazione obbligatoria dei dati relativi a dipendenti pubblici a un novero più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, e individuando modalità di diffusione dei dati meno invasive della sfera personale, nei termini di cui al punto 9;
- m) con riferimento agli articoli 23, 26 e 27 lo schema sia perfezionato escludendo espressamente dall'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui in motivazione, i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche dai quali sia possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati, ovvero lo stato economico-sociale disagiato degli stessi (punto 10);
- n) con riferimento all'articolo 48, comma 3, si preveda espressamente che sia acquisito il parere del Garante sugli schemi di dPCM ivi indicati (punto 12.1);
- o) si integri l'articolo 50 con il seguente periodo: *"Resta ferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto a controversie che riguardano comunque"*

l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196." (punto 11);

e con le seguenti osservazioni:

- p) l'articolo 4, comma 2, sia raccordato con gli articoli 65 ("diritti politici e pubblicità dell'attività di organi") e 68 ("benefici economici ed abilitazioni") del Codice nei termini ivi descritti (punto 5);
- q) l'articolo 47, comma 1, sia coordinato con l'articolo 14 (punto 8);
- r) all'articolo 45, comma 4, valuti l'Amministrazione di sostituire le parole "soggetti titolari dei dati" con "soggetti interessati" (punto 13);
- s) all'articolo 49, si valuti l'opportunità di prevedere la possibilità di particolari modalità applicative delle disposizioni dell'odierno decreto anche con riferimento a istituzioni o amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri i cui ordinamenti presentino specifiche peculiarità, nei termini di cui in motivazione (punto 12.2).

Roma, 7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE

IL RELATORE




IL SEGRETARIO GENERALE

